



Modello di organizzazione, gestione e controllo
(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)
Parte Generale e Parte Speciale

Documento approvato dal CdA in data: 4.6.2019

Ultimo aggiornamento: 6.3.2020

INDICE

Parte Generale	4
Premessa	4
La struttura del documento.....	5
1. Destinatari	5
2. L'illecito dell'ente	5
2.1 Il principio di legalità	5
2.2 La commissione di un reato presupposto	6
2.3 L'interesse o il vantaggio dell'ente	7
2.4 La mancata adozione delle misure preventive	9
2.5 Le ipotesi di tentativo e di concorso.....	9
2.6 Sanzioni	10
3. Il Modello in generale.....	11
3.1 Il Modello di Il Trasporto S.p.A.....	12
3.2 Descrizione de Il Trasporto S.p.a. e delle attività svolte.....	14
3.3 La governance e l'organigramma	18
3.4 Gli strumenti di governance	22
3.5 L'individuazione dei rischi e delle attività "sensibili"	23
3.6 I principi di controllo.....	24
4. L'attività di vigilanza.....	25
4.1 Principi generali in tema di nomina e sostituzione del O.d.V.....	26
4.2 Funzioni e poteri dell'O.d.V. e la disciplina di <i>whistleblowing</i>	27
4.3 Flussi informativi all'O.d.V.	29

IL TRASPORTO S.p.A.

5.	Sistema disciplinare e sanzionatorio.....	31
5.1	Misure nei confronti del personale dipendente.....	32
5.2	Misure nei confronti delle posizioni apicali	34
5.3	Misure nei confronti di fornitori, consulenti e collaboratori esterni	34
6.	Diffusione del Modello e Formazione.....	35
6.1	La comunicazione iniziale.....	35
Parte Speciale		35
Premessa		35
Parte speciale A – Reati contro la P.A.		36
Parte speciale B – Reati associativi.....		43
Parte speciale C – Reati societari.....		46
Parte speciale D – Delitti informatici e di illecito trattamento dei dati.....		51
Parte speciale E – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		54
Parte speciale F – delitti contro la personalità individuale e sfruttamento del lavoro		59
Parte speciale G – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....		62
Parte speciale H – Reati ambientali.....		66
Parte speciale I – Reati Fiscali.....		68
Parte speciale F – Reati Tributari		81

PARTE GENERALE

Premessa

Attraverso il presente documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società Il Trasporto S.p.A. (di seguito “Il Trasporto” o l’“Ente”) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”), l’Ente intende perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, verificando e valorizzando i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- informare i Destinatari (come di seguito individuati) della rilevanza del D.Lgs. 231/2001 circa:
 - l’oggetto e l’ambito di applicazione della richiamata normativa;
 - le sanzioni che possono ricadere sulla Società e sull’autore del comportamento illecito nell’ipotesi di perpetrazione dei reati e degli illeciti amministrativi sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;
 - l’esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
 - il dovere di segnalare all’Organo di Vigilanza condotte illecite o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente;
- garantire il soggetto segnalante sia sotto il profilo della segretezza della comunicazione che della tutela da atti di ritorsione o discriminatori (nel rispetto di un uso puntuale e corretto dello strumento della segnalazione);
- in generale, assumere le iniziative necessarie, mediante gli opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività sociali.

Il presente documento intende illustrare e descrivere l’approccio metodologico utilizzato per l’adozione del Modello nonché le sue principali componenti e relativi contenuti. Nella prima parte, si descrive il regime di responsabilità previsto dal D.Lgs. n. 231/2001: l’opportunità di compiere tale premessa è connessa alla funzione attribuita dall’Ente al Modello di organizzazione, gestione e controllo. Esso, infatti, lungi dal costituire un mero adempimento formale alle prescrizioni del Decreto, intende offrire un approccio pragmatico e sostanzialistico alla gestione dei rischi, così da costituire un utile *vademecum* per il personale che agisce nell’interesse di Il Trasporto. Si ritiene infatti che l’applicazione delle misure organizzative ed operative previste nelle singole parti speciali del Modello sia dotata di maggior efficacia ove accompagnata da un’illustrazione della normativa di riferimento, consentendo una migliore comprensione delle relative finalità. Nell’allegato A), pertanto, si riporta l’analisi dettagliata delle fattispecie di riferimento sotto il profilo teorico e giurisprudenziale. L’allegato B), inoltre, riprodurrà in forma tabellare la mappatura e l’analisi dei rischi relativi alle fattispecie di reato connesse all’attività svolta dall’Ente per una lettura più immediata della Parte Speciale del Modello.

Struttura del documento

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Il Trasporto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il “Modello”) si compone di:

- Parte Generale, che descrive i contenuti del Decreto, illustra sinteticamente i modelli di governo societario e di organizzazione e gestione della Società, la funzione ed i principi generali di funzionamento del Modello nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso;
- Parte Speciale, che descrive, per ciascuna area di attività aziendale soggetta a potenziale “rischio 231”, le fattispecie di reato rilevanti, i principi comportamentali da rispettare nonché i presidi di controllo da assicurare per la prevenzione dei rischi;
- Allegato A che illustra le caratteristiche principali dei singoli reati presupposto.

1. Destinatari

Le regole e le disposizioni contenute nel Modello e nel suo Allegato (Codice Etico) si applicano e devono essere rispettate da coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo dell’Ente, dai dipendenti, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo a Il Trasporto, operano su mandato della medesima.

Sono quindi “Destinatari” del presente Modello:

- i titolari di qualifiche formali (di direzione, gestione e controllo dell’Ente o di una sua unità organizzativa) riconducibili alla definizione di “soggetti apicali”;
- i soggetti che esercitano tali funzioni (di direzione, gestione e controllo) anche solo di fatto;
- tutto il personale dell’Ente (di produzione e amministrativo), in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale (compresi stagisti, collaboratori legati da contratti a termine, collaboratori a progetto);
- chiunque agisca in nome e per conto dell’Ente sotto la sua direzione e vigilanza a prescindere dal vincolo di subordinazione.

Ai collaboratori esterni, consulenti, fornitori, liberi professionisti e altre controparti contrattuali in genere, Il Trasporto richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati dalla Società, tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che assicurino l’impegno al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati dall’Ente.

2. L’illecito dell’ente

2.1 Il principio di legalità

La responsabilità amministrativa da reato può insorgere per la Società soltanto se tale responsabilità e le relative sanzioni siano previste, in relazione alla commissione di un determinato reato, da una legge entrata in vigore prima della commissione del reato stesso (art. 2 Decreto).

Per quanto concerne la successione di leggi nel tempo (art. 3 Decreto), la Società non può essere ritenuta responsabile per un fatto in relazione al quale, secondo una legge posteriore, non è più prevista la responsabilità amministrativa da reato. In applicazione, poi, del principio del *favor rei* di stampo penalistico, nel caso in cui una legge successiva sia diversa da quella del tempo in cui è stato commesso il fatto, all'ente si applica la normativa più favorevole alla Società, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

2.2 La commissione di un reato presupposto

Per aversi responsabilità amministrativa della Società, secondo quanto previsto dal Decreto, condizione essenziale è la commissione di un reato previsto nell'elenco dei cosiddetti "reati presupposto", che, per comodità espositiva, possono essere ricompresi nelle seguenti categorie:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001);
- reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001; artt. 187-bis, 187-ter, 187-quinquies T.U.F.);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);
- violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006).

Il reato presupposto, inoltre, deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio (cfr. par. 2.3) dell'ente da parte di (si v. art. 5 Decreto):

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ente (**soggetti apicali**);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali (**soggetti sottoposti**).

Il diverso regime di responsabilità nel caso di commissione di un reato da parte di un soggetto rientrante nella prima o nella seconda categoria è descritto al successivo par. 2.4.

I **soggetti apicali** sono l'amministratore unico e i responsabili delle attività indicati in organigramma (Gestione stoccaggi, Gestione ritiri, Resp. Officina).

2.3 L'interesse o il vantaggio dell'Ente

Ulteriore requisito dettato dall'art. 5 del Decreto è costituito dall'**interesse o vantaggio** che l'ente abbia nella commissione del reato.

Da ciò discende che:

- **l'ente non risponde nel caso in cui l'agente ha commesso il reato nell'interesse esclusivo proprio o di terzi** (art. 5 Decreto): l'ente non è responsabile nei casi in cui la persona fisica abbia palesemente agito contro l'impresa; quando, invece, l'interesse dell'agente è anche solo in parte coincidente con quello dell'impresa¹, l'Ente viene comunque sanzionato;
- **non è necessario** che siano rilevabili **interesse e vantaggio congiuntamente**: l'ente incorrerà in responsabilità se è configurabile un interesse dello stesso nella commissione del reato, sia pure parziale o marginale, anche laddove non abbia tratto in concreto alcun vantaggio dalla commissione del reato. Tale circostanza (ossia, reato commesso nell'interesse dell'ente ma senza vantaggio) rileverà in ordine alla dosimetria della pena da infliggere all'ente stesso.

Per **vantaggio** si intende il complesso dei benefici – soprattutto di carattere patrimoniale – tratti dal reato².

Nei **reati dolosi**, **l'interesse o il vantaggio dell'ente corrisponde all'evento**: ciò che l'agente si prefigge è la realizzazione dello specifico evento descritto dalla norma incriminatrice. Ad esempio, nel caso di corruzione, l'interesse o il vantaggio dell'ente si

¹Così Cass., V sez. penale, sent. n. 40380/2012 e Cass. II sez. penale sent. Nr. 295/2017.

²Cass., II sez. pen., sent. n. 3615/2005.

misura in relazione all'accordo corruttivo e alla correlata utilità che deriva per l'Ente (come ad esempio l'aggiudicazione di un appalto a seguito di accordo con il pubblico ufficiale).

Profili problematici sono emersi, invece, con l'introduzione nel catalogo dei reati-presupposto dei reati colposi. I reati di lesioni o omicidio colposo commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto) e i reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto) sono, infatti, gli unici per cui la responsabilità dell'ente sorge anche in mancanza di volizione ma per negligenza, imprudenza e imperizia: condotte prive per definizione di un ragionamento finalizzato all'ottenimento di un vantaggio.

I reati colposi andranno quindi valutati con riferimento alla condotta e non con riferimento all'evento: nel caso di responsabilità per violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, il vantaggio o l'interesse dell'ente non consiste nell'evento morte (che anzi comporta una perdita sia in termini economici che etici per l'ente), ma nell'inosservanza delle regole cautelari, poiché il loro mancato rispetto può permettere, ad esempio, di sostenere minori costi o di accelerare i tempi di esecuzione.

La giurisprudenza, sul tema dell'interesse/vantaggio nel caso di reati colposi, ha optato per due diversi approcci:

- **soggettivo**³, ravvisando la responsabilità dell'ente a seguito di condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente mediante la violazione della norma cautelare. Secondo quest'impostazione, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti da semplice imperizia, mera sottovalutazione del rischio, imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare, ma occorrerebbe la volontà di violare tali norme cautelari al fine di ottenere ad esempio un risparmio di spesa;
- **oggettivo**⁴, per cui è sufficiente ravvisare l'obiettiva finalità di realizzare un interesse dell'ente ovvero accertare che la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente (come nella maggior parte dei casi di risparmio di spesa). La conseguenza di questa impostazione è che nei reati colposi verrebbe in rilievo, in definitiva, il solo criterio del vantaggio.

Tali orientamenti, nel caso di Il Trasporto – che ha direttamente ruoli operativi nelle attività a rischio – comportano:

- nel primo caso, ovvero nell'approccio soggettivo, che dalle scelte della Società emerge la consapevolezza e la volontà di violare le norme cautelari al fine ottenere un'*utilitas* (accelerazione dei tempi; diminuzione dei costi);

³ Si v. Trib. Torino, 10 gennaio 2013.

⁴Trib. Trani, sez. Molfetta, sent. 26 ottobre 2009.

- nel secondo caso, la Società risponderebbe dell'evento realizzatosi per la "mera" colpa nell'organizzazione o nella vigilanza, a prescindere dalla volontà di conseguire risultati ulteriori.

2.4 La mancata adozione delle misure preventive

In tutti i casi, **l'ente è responsabile** se non dimostra, nel caso di commissione di reato da parte dei **soggetti apicali** che:

- abbia adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi⁵;
- abbia istituito un organismo di vigilanza o abbia affidato il compito di vigilanza ad un soggetto dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che abbia effettivamente vigilato;
- il reato sia stato commesso con la fraudolenta elusione dei modelli.

Nel caso di reato commesso da **soggetto sottoposto**, l'ente è responsabile se è provato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei soggetti apicali: tale inosservanza non sussiste se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, co. 2, Decreto).

2.5 Le ipotesi di tentativo e di concorso

Secondo le disposizioni del Decreto, la responsabilità amministrativa da reato sussiste anche nel caso di tentativo e di concorso nel reato.

Per quanto riguarda le ipotesi di tentativo, le sanzioni pecuniarie e interdittive per la Società⁶ sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Per quanto riguarda le ipotesi di concorso, è da segnalare che si può rispondere anche di concorso colposo nel delitto doloso, laddove: a) il reato del concorrente sia previsto anche nella forma colposa e b) nella condotta del concorrente siano ravvisabili tutti gli elementi che caratterizzano la colpa: "è pertanto necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente"⁷.

⁵ Al riguardo si segnala che l'adozione del modello successivamente alla commissione del reato ha taluni effetti limitativi sul *quantum* di sanzione da infliggere.

⁶ Si v. il Capo I, Sezione II del Decreto per le sanzioni in generale, nonché il Capo I, Sezione III del Decreto per le sanzioni previste in relazione alle singole fattispecie di reato.

⁷Cass., IV sez. pen., sent. n. 34285/2011.

Per quanto concerne la Società, è possibile che essa concorra nel reato a titolo di colpa, ad esempio:

- nei reati in materia di sicurezza sul lavoro, laddove alla violazione colposa dell'esecutore (appaltatore, subappaltatore, subaffidatari) dell'obbligo di adottare adeguate misure preventive abbiano contribuito la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi di sicurezza. In particolare, considerato che la Società ha affidato a soggetti esterni le funzioni di sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare, il concorso colposo potrebbe realizzarsi nel mancato espletamento delle attività previste dalla legge in capo al committente (cfr. art. 93 D.Lgs. n. 81/2008);
- nei reati ambientali, nel caso di mancata valutazione da parte del committente in merito alla sussistenza dei requisiti di legge in capo all'esecutore, o di accettazione di condizioni economiche eccessivamente e illecitamente ribassate. La Società potrebbe quindi rispondere della mancata vigilanza sulle attività dell'esecutore, ad esempio mediante l'omissione o l'inadeguata valutazione dei documenti da questo trasmessi;
- nella selezione dei contraenti e dei soggetti apicali di Il Trasporto, la mancata valutazione di indici quali la possibilità di infiltrazioni mafiose: ad esempio, l'omessa osservanza delle disposizioni della normativa antimafia e delle ulteriori misure adottate dalla Società per prevenire l'instaurazione di rapporti contrattuali con soggetti vicini alla criminalità organizzata.

2.6 Sanzioni

Nel caso in cui venga accertata la responsabilità dell'ente, le sanzioni a carico della società sono:

- sanzione pecuniaria, calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare, entro limiti definiti per legge;
- confisca del prezzo o del profitto (automatica);
- sanzioni interdittive (non automatiche ma applicabili anche in via cautelare) che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza in uno o più giornali.

3. Il modello in generale

In generale, il modello deve prevedere – sulla base delle previsioni del Decreto nonché delle Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, emanate da Confindustria⁸ e approvate dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014 (come previsto dall'art. 6, co. 3 del Decreto) – in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Secondo il disposto dell'art. 6, co. 2 e2 bis del Decreto, i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ii. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione da parte dell'organo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza delle previsioni dei modelli nei confronti del personale operante in Il Trasporto;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, la violazione delle misure di tutela del segnalante e la presentazione di segnalazioni con dolo e colpa grave che si rivelano infondate;
- vi. prevedere uno o più canali, che assicurino la riservatezza dell'identità del segnalante, attraverso il quale tutti gli operanti presso Il Trasporto (sia soggetti apicali che sottoposti) possano presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello;
- vii. impedire che siano posti in essere nei confronti dei soggetti *sub vi.* atti di ritorsione o discriminatori.

L'efficace attuazione del modello, che esenta da responsabilità l'ente nei termini sopra visti, richiede:

- a) l'idonea diffusione dello stesso tra tutti i soggetti appartenenti a Il Trasporto affinché gli stessi siano adeguatamente informati sia relativamente agli illeciti "presupposto" sia relativamente al dovere di segnalare ogni comportamento irregolare all'Organismo di Vigilanza;
- b) la previsione di adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti (whistleblowers) di comunicare le condotte illecite rilevanti ai fini della corretta applicazione del modello senza temere ritorsioni o atti discriminatori in ragione della segnalazione;

⁸ La prima edizione risale al 7 marzo 2002. Esse sono state, da ultimo, aggiornate nel marzo 2014.

- c) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- d) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In definitiva, le fasi principali in cui si dovrebbe articolare il sistema di prevenzione dei rischi ai fini del decreto sono:

- (I) l'identificazione dei rischi potenziali: l'analisi del contesto aziendale per individuare aree e settori di attività, nonché le modalità con le quali si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi del decreto;
- (II) la progettazione del sistema di controllo: valutazione del sistema esistente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento al fine di ridurre ad un rischio accettabile i rischi identificati, che vuol dire intervenire a) sulla probabilità di accadimento dell'evento (e sulla sua prevenzione tramite il sistema di "whistleblowing") e b) sull'impatto dell'evento stesso.

Il Modello così strutturato deve essere infine attuato attraverso: a) la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; b) la nomina dell'Organismo di Vigilanza preposto alla verifica dell'effettiva attuazione e osservanza del Modello; c) la definizione di un sistema disciplinare avverso alle eventuali violazioni del Modello che si coordini con quello già in vigore; d) la diffusione dei contenuti del Modello attraverso attività di formazione e informazione dei Destinatari; e) la previsione di un corretto sistema di segnalazione dei reati o delle irregolarità.

3.1II Modello di Il Trasporto SpA

Per la redazione del presente Modello ed al fine di individuare i possibili rischi di commissione degli illeciti propedeutici, strumentali o comunque connessi alle fattispecie di reati-presupposto previsti dal Decreto si è così proceduto:

- si è tenuto conto della natura di Il Trasporto, società per azioni ma con unica proprietà (Gagefin S.r.l.) e organo amministrativo monocratico (Ombretta Panzeri) per identificare un Modello proporzionale alla compagine dell'ente. L'Ente ha alle proprie dipendenze circa 76 soggetti e realizza un fatturato di circa 10-11 milioni di euro. Il Trasporto ha una struttura organizzativa semplice suddivisa in tre livelli (direzione, responsabili delle aree, gestione dell'attività – area commerciale - area amministrazione), basata su un assetto verticistico con un amministratore unico dotato dei più ampi poteri (come si vedrà al paragrafo 3.3.) e un responsabile per ogni area (Sicurezza sul lavoro, RSPP, Gestione ritiri, Gestione stoccaggi, Gestione lavorazioni). L'ente è privo di una articolazione interna basata su una pluralità di centri decisionali, dotati di autonomia di gestione nei confronti dell'organo amministrativo, essendo tutta l'attività gestoria e finanziaria in mano all'amministratore Ombretta Panzeri, sia per il management ordinario che straordinario della attività.

- Si è quindi effettuata una ricognizione delle aree di attività della Società, considerando i protocolli già in vigore in tema di sicurezza sul lavoro e trasparenza finanziaria, analizzando la documentazione interna della Società e intervistando i professionisti che da tempo seguono la Società per le proprie aree di competenza: il Dott. Fresu, consulente in tema di sistemi di gestione aziendali e di sicurezza sul lavoro, la sig.ra Panzeri Maria Antonietta, consulente del lavoro, il Dott. Cossio, da tempo commercialista di Il Trasporto, i quali, possedendo memoria storica e fotografica della Società e conoscendone le dinamiche interne, sono stati fondamentali nell'individuazione delle aree sensibili dell'Ente e nella configurazione degli strumenti di contenimento del rischio. E' stato altresì coinvolto l'amministratore unico, Ombretta Panzeri, per le interviste aventi ad oggetto le dinamiche societarie e per un confronto circa l'individuazione delle aree di rischio e la fattibilità delle misure di contenimento suggerite;
- trattandosi quindi di un Ente che, al di là della forma societaria, ha una struttura organizzativa e decisionale di facile lettura, si è elaborato un sistema di gestione del rischio aziendale⁹ agile, concentrato sulle due grandi macro aree di rischio: una "esterna", ravvisabile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (partecipazione a bandi di gara, visite ispettive etc.) e una "interna", relativa alla pericolosità intrinseca dell'attività svolta sia per i lavoratori che per l'ambiente (trasporto e gestione di rifiuti pericolosi e non, gestione Centri di Raccolta). Si è proceduto anzitutto alla chiarificazione dei processi decisionali interni e della amministrazione e gestione del flusso di cassa, attraverso: la mappatura dei processi societari (in particolare quelli nelle aree sensibili maggiormente esposte al pericolo di commissione dei reati presupposto); il controllo di gestione; la formalizzazione delle procedure; la formazione del personale. In seguito, si sono individuate le regole di comportamento e le procedure che tutti i soggetti che gravitano intorno a Il Trasporto devono rispettare, comunicando l'eventuale violazione delle stesse attraverso l'apposito sistema di Segnalazione (whistleblowing);
- si è infine scelto, a fronte della sensibilità dell'attività svolta al rischio di commissione dei reati presupposto (ovvero rapporti con la p.a. e gestione di rifiuti) di affidare il compito di vigilanza ad un organo collegiale, istituendo un Organismo di Vigilanza composto da Elena Ammannato (avvocato), Barbara Lo Bue (commercialista), Fresu Giovanni (consulente tecnico).

⁹ Si definisce la gestione del rischio aziendale come "un processo attivato e attuato dall'Organo Amministrativo; utilizzato per la formulazione delle strategie in tutte l'organizzazione; progettato per individuare potenziali eventi che possono influire negativamente sull'attività aziendale, per gestire il rischio accettabile e finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali. Detti obiettivi rientrano nelle seguenti categorie: sviluppo di un efficace piano strategico; efficacia ed efficienza delle attività operative; attendibilità delle informazioni di bilancio; conformità alle leggi e ai regolamenti". A.I.I.A. e Price Whater house Coopers, La gestione del rischio aziendale, ERM –Enterprise risk manangement, p. 2, Il sole24ore, 2006.

3.2 Descrizione dell'Ente e delle attività svolte

La società viene fondata nel 1986 dai Signori BONANOMI ALEANDRO e BONANOMI EUGENIO sotto la denominazione de: IL TRASPORTO S.r.l. con sede in Perego (precedente denominazione del Comune di La Valletta Brianza) – Via Statale N. 54 e avente come oggetto sociale l'attività di autotrasporti per conto di terzi di merci, nonché il noleggio di autogrù.

Nei primi anni, l'attività esercitata dalla società è per la maggior parte legata al servizio di trasporto per conto di terzi di materiale ferroso e merci in genere. Successivamente, richiede e ottiene le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti delle regioni: Lombardia, Liguria, Piemonte, iniziando così l'attività di trasporto dei rifiuti che è ad oggi l'attività principale. Nel 1998 Il Trasporto ha cambiato la ragione sociale da S.r.l. a S.p.A. e ha aumentato il capitale sociale cedendo il 51% delle azioni capitale alla ditta SILEA S.p.A. Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente, di Valmadrera, società che effettua la gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale (ATO) della provincia di Lecco e gestisce il forno termovalorizzatore di Valmadrera. Contemporaneamente ha trasferito la sede legale e amministrativa della ditta in Perego - Via Statale N. 59. Nell'anno 2000 la società il Trasporto effettua dichiarazione di inizio attività per il recupero in procedura semplificata di rifiuti non pericolosi ed ottiene l'iscrizione nel registro delle imprese della provincia di Lecco. L'attività operativa viene effettuata nel deposito di Via Volta N. 29 a La Valletta Brianza, dove avviene anche il rimessaggio degli automezzi di proprietà. Nel 2003 l'attività viene incrementata con la richiesta e l'ottenimento di autorizzazione per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi e la maggior parte dei processi vengono trasferiti nell'impianto sito nel comune di Calco, Via Calendoni. Nel 2004 viene presentato progetto di modifica dell'impianto di La Valletta Brianza, al fine di aumentare le tipologie di rifiuti ivi stoccabili e recuperabili, progetto ancora in fase di ultimazione. Nel corso del 2001 la società avvia il progetto di certificazione del proprio Sistema di Gestione e Qualità rispettivamente secondo le norme UNI EN ISO 14001 e EN ISO 9001, progetto che porta a termine nel 2002. Nel 2004 le certificazioni sono state integrate con l'adesione al regolamento di ecogestione ed audit (EMAS). Nel 2006 inserisce all'interno della propria gestione ambientale un'officina di manutenzione dei propri automezzi impiegati nella raccolta e trasporto dei rifiuti che provvede anche al loro lavaggio. Nel giugno 2010, in esito alla cessione delle azioni possedute da Silea S.p.A. ne Il Trasporto a favore di Gagefin S.r.l., quest'ultima società diviene socio unico de Il Trasporto Ad oggi, pertanto, Il Trasporto è interamente posseduta da Gagefin S.r.l., la quale si configura quale *holding* di partecipazione della Società Il Trasporto e che detiene la proprietà di alcuni degli immobili dati in locazione a quest'ultima per l'esercizio della propria attività, mentre intrattiene con SILEA S.p.A. unicamente rapporti commerciali. Dal 2012, infine, l'azienda ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, secondo lo standard di riferimento OHSAS 18001:2007.

Il Trasporto opera nella gestione dei rifiuti principalmente nella provincia di Lecco. L'azienda svolge attività di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non, in due impianti siti rispettivamente nei comuni di La Valletta Brianza (Via Volta, 29) e di Calco (via

IL TRASPORTO S.p.A.

Privata Calendonì), mentre per quanto riguarda la gestione di impianti di titolarità di terzi (Centri di Raccolta - CDR) e la movimentazione dei rifiuti conto terzi, l'organizzazione opera su siti occupati temporaneamente, che variano in funzione dei contratti in essere con i Comuni, i consorzi ecc. La sede per la gestione amministrativa e commerciale dell'azienda si trova invece nel comune di La Valletta Brianza (via Statale, 43).

Per quanto riguarda la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti e il trasporto merci conto terzi, l'attività è diffusa sul territorio, principalmente nella provincia di Lecco ma anche in altre province del Nord Italia. Il Trasporto svolge anche l'attività di intermediazione per i rifiuti gestiti per conto dei clienti.

All'interno dei propri servizi per i Comuni, l'azienda offre anche l'attività di spazzamento strade, mettendo a disposizione sia il mezzo spazzatrice che personale a terra a seconda delle necessità. Dal 2006 l'azienda possiede, nel sito di Olgiate Molgora (LC), un'officina utilizzata per la manutenzione dei propri automezzi.

Uffici

Gli uffici sono siti al primo piano di una palazzina in via Statale, 43 nel comune di La Valletta Brianza in provincia di Lecco. La superficie totale occupata è di 151 mq. Gli uffici sono collocati in area prevalentemente residenziale. La SP 342 Briantea, che collega il comune con Como e con Bergamo, rappresenta anche la principale via di accesso.

Impianto di La Valletta Brianza (ex Perego)

L'impianto è sito nel comune di La Valletta Brianza in via Volta n° 29, cui si accede dalla SP 342 Briantea percorrendo per circa 2 chilometri una strada secondaria di accesso. L'impianto risulta collocato in un'area a bassa densità antropica, delimitato a ovest dal cimitero, a est da case di nuova costruzione, sul retro da area forestale e a nord, dal lato opposto della strada, da edifici residenziali. Il territorio circostante l'impianto è collinare. Il sito di ubicazione è presente nel foglio catastale n°3 corrispondente al mappale 1369 ad un'altezza sul livello del mare di circa 373 metri.

Impianto di Calco

L'impianto è sito nel comune di Calco in via Privata Calendonì, cui si accede agevolmente dalla SP 342 Briantea, svoltando in via Garibaldi e percorrendo un tratto di circa 300 metri. Il deposito è situato in area sub pianeggiante all'altezza di circa 286 metri sul livello del mare. Il sito di ubicazione dell'impianto è censito ai mappali numero 2419, 2420, 3359 del foglio catastale n°6 del Comune di Calco. Tale area ricade parte in zona "D3: Artigianale di ampliamento e/o completamento", e parte in zona "E3: Agricola di rispetto" dal Piano Regolatore Generale vigente nel comune. L'impianto ha una superficie complessiva di 6300 mq ed è costituito da un capannone che copre una superficie di 1781,33 mq e dal piazzale. All'interno del complesso in cui si trova l'impianto, è presente un altro capannone occupato da una ditta di autotrasporti, e un'abitazione privata occupata dal proprietario di tale ditta; il piazzale è adibito alla manovra degli automezzi di entrambe le società. Tutta l'area inclusa nel perimetro dell'impianto è cementata. Il piazzale è dotato di idonee pendenze che permettono di canalizzare le acque meteoriche

verso dei sistemi di raccolta grigliati che a loro volta convogliano verso dei desoleatori per il trattamento delle acque di prima pioggia.

La zona dove è collocato l'impianto è un'area tipicamente produttiva caratterizzata dalla presenza di insediamenti artigianali, posta alla periferia del comune di Calco distante dal centro abitato. L'impianto è nell'immediato circondato da campi su tutti i lati eccetto all'incrocio Nord – Est dove è situata la piattaforma ecologica del comune.

Impianti di titolarità di terzi e aree di movimentazione rifiuti

Il Trasporto gestisce isole (o aree) ecologiche a fronte acquisizione di bandi di gara per la gestione delle stesse, direttamente o attraverso ditta subappaltante. Ciascuna piattaforma, al di là delle proprietà specifiche, è caratterizzata dalla presenza di un'area scoperta per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi con rampa per agevolare i conferimenti, da un'eventuale area coperta per quelli pericolosi e da un locale di servizio per il deposito degli attrezzi e per lo stazionamento dell'addetto. L'attività di movimentazione dei rifiuti viene svolta presso la piattaforma di Valmadrera (LC), nell'area dell'inceneritore, per conto della società SILEA S.p.A.

Officina per la manutenzione dei mezzi

Il sito si trova in via Calendone a Olgiate Molgora (LC). L'attività consiste nella manutenzione e riparazione dei mezzi aziendali e nel loro lavaggio e viene svolta in un'area di 4.049,62 m² comprensiva di un capannone di 1.516,54 m² e di un'area esterna adiacente, impermeabile in cui vengono posteggiati e vengono lavati i mezzi.

Raccolta e trasporto e di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi e trasporto di merci in genere conto terzi

Le attività includono:

- trasporto e conferimento rifiuti urbani e speciali pericolosi e non;
- attività di raccolta beni durevoli porta a porta;
- svuotamento cassonetti raccolta differenziata nei comuni;
- raccolta pile e farmaci e olio vegetale da ristorazione;
- spazzamento strade e piazzali con autospazzatrici;
- raccolta mediante ecostazione mobile di rifiuti urbani pericolosi;
- trasporto di merci in genere conto terzi.

L'iscrizione all'Albo autorizza l'organizzazione a trasportare i rifiuti specificati nella stessa, con gli automezzi iscritti, per i quantitativi massimi autorizzati. Essa viene regolarmente aggiornata integrandola con nuovi rifiuti e mezzi per i quali l'azienda ha ottenuto di estendere la propria attività di trasporto e dei nuovi automezzi utilizzati nell'ambito della stessa. Gli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti sono valutati idonei al trasporto delle tipologie dei rifiuti indicate, da una perizia giurata da un tecnico

competente. Il trasporto di rifiuti classificati come pericolosi e sottoposti alla normativa A.D.R., viene effettuato soltanto da personale dotato di apposito patentino e solo su mezzi e con modalità conformi alla normativa A.D.R.

Gestione impianti di titolarità di terzi (Centri di Raccolta)

La gestione di alcune aree è stata data in appalto, mentre delle restanti aree viene svolta a fronte dell'iscrizione 6A, con personale proprio che si occupa di:

- aprire e chiudere l'area secondo gli orari definiti nel contratto/convenzione;
- verificare eventuali manomissioni di porte, serrature o recinzioni;
- all'ingresso dei conferitori, verificare l'accettabilità dei rifiuti conferiti per tipologia e quantità;
- verificare il rispetto dei giorni e degli orari previsti, a seconda che siano privati o imprese e dei vincoli relativi al comune di appartenenza;
- controllare che il conferimento dei rifiuti sia effettuato con correttezza da parte dell'utente;
- verificare le necessità di svuotamento dei cassoni o eventuali necessità di attrezzature;
- comunicare e registrare anomalie o problemi che si presentino;
- mantenere in ordine le Centri di Raccolta (CDR).

Per lo svolgimento delle attività in questione vengono utilizzate le strutture e le risorse (energia, acqua, gas) messe a disposizione dal committente, pertanto le attività de Il Trasporto S.p.A, sono svolte nell'ambito di tale limitazione.

Preselezione, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti

La preselezione, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, presso le aree del cliente, viene svolta dal personale de Il Trasporto a fronte dei contratti stipulati.

Gli addetti svolgono l'attività di movimentazione sulla base degli accordi definiti nei documenti contrattuali e di eventuali ulteriori istruzioni ricevute dal Cliente oltre che di procedure interne che definiscono le modalità operative e le istruzioni per minimizzare gli impatti sull'ambiente ed effettuare le attività in modo da assicurare le condizioni di sicurezza per sé stessi e per eventuali altre persone presenti.

Se non specificato diversamente a livello contrattuale, per lo svolgimento delle attività in questione vengono utilizzate le strutture (capanni per rimessaggio attrezzi, ecc) e le risorse (energia, acqua, gas) messe a disposizione dal cliente, pertanto le attività de Il Trasporto, sono di norma svolte nell'ambito di tale limitazione.

Deposito e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi

IL TRASPORTO S.p.A.

Il processo consiste nello stoccaggio di rifiuti pericolosi e non e nel loro recupero secondo le procedure indicate nelle autorizzazioni di cui l'azienda è in possesso. Tali attività vengono svolte sia nel sito di Calco che in quello di La Valletta Brianza.

Attualmente a Calco avviene lo stoccaggio e il trattamento di:

- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): dal 25.07.2013 il sito di Calco è accreditato dal Centro di Coordinamento RAEE per la lavorazione dei RAEE appartenenti ai raggruppamenti R2 (accreditamento completo) ed R4 (accreditamento parziale);
- Rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi (oli vegetali, toner, neon, batterie, pile, etc.).

Nell'impianto di Calco viene svolta inoltre l'attività di triturazione dei rifiuti alimentari, documenti e dei cosmetici in seguito all'autorizzazione ottenuta nel 2011. Attualmente, nell'impianto di La Valletta Brianza viene effettuato lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti ingombranti ed assimilabili i quali, dopo le operazioni di pesata e compilazione del formulario vengono stoccati nelle apposite aree identificate. Il trattamento consiste nella cernita e separazione di materiale recuperabile (principalmente carta, cartone, materiale ferroso) e materiale potenzialmente pericoloso e nel tritramento dei rifiuti ingombranti ed assimilabili.

3.3 La governance e l'organigramma


Il Trasporto è una società per azioni e adotta un sistema di governance che si caratterizza per la presenza di:

- un organo amministrativo monocratico, rappresentato dall'amministratore unico, nella persona della sig.ra Ombretta Panzeri, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società e a quest'ultimo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'assemblea. L'amministratore unico può nominare procuratori per determinati atti o incarichi, investendoli individualmente o collettivamente della firma sociale. All'amministratore unico spetta, infinte, la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti;
- un organo deliberativo, rappresentato dall'assemblea dei soci. La compagine sociale è interamente costituita dalla società Gagefin S.r.l. che detiene una quota pari al 100% nel Il Trasporto, composta da n. 50.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 258.000,00 (duecentocinquantomila/00), capitale sociale sottoscritto e interamente versato. Gagefin S.r.l. è la holding che detiene interamente la partecipazione nella Società Il Trasporto e presenta una compagine sociale costituita nella misura del 50% dal sig. Giovanni Bonanomi, del 49,50% dal sig. Aleandro Bonanomi e del 0,50% dal sig. Andrea Cossio;

IL TRASPORTO S.p.A.

- un organo di controllo, rappresentato dal Collegio Sindacale composto da n. 5 membri, tre effettivi dott. Raffaele Moschen (Presidente del Collegio Sindacale), dott. Luigi Locatelli e dott.ssa Lucilla Dodesini, e 2 supplenti, dott. Sergio Maiorana e dott. Marco Ghidotti, in carica sino all'approvazione del bilancio.

Organigramma funzionale



Le responsabilità assegnate, secondo l'organigramma funzionale:

- assicurano che il sistema di gestione integrato sia conforme ai requisiti delle norme di riferimento;
- assicurano che i processi producano i risultati attesi;
- assicurano che le prestazioni del sistema e le opportunità di miglioramento vengano riferite alla Direzione;
- assicurano la promozione sulla focalizzazione del cliente;
- assicurano che il sistema di gestione mantenga la sua integrità anche quando vengono pianificate e attuate modifiche.

L'organigramma nominativo è diffuso a tutto il personale dell'azienda, esposto negli uffici.

L'Azienda ha definito le responsabilità, l'autorità e le interfacce organizzative di tutto il Personale che dirige, esegue e verifica le operazioni aziendali e le attività che influenzano la Qualità e l'Ambiente, secondo quanto specificato nelle procedure operative e dettagliato di seguito:

La **Direzione** ha la responsabilità e l'autorità di:

- definire la strategia aziendale;

IL TRASPORTO S.p.A.

- definire la Politica per la Qualità;
- individuare gli obiettivi;
- valutare la necessità di risorse (umane e strumentali) e distribuirle opportunamente;
- valutare i fornitori;
- approvare il MQ;
- gestire ordini ai fornitori di servizi di manutenzione.

Il **RSQA** è responsabile della corretta gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente e ne assicura l'integrazione degli aspetti comuni. Egli ha la responsabilità e l'autorità per:

- provvedere alla definizione, applicazione, funzionamento, gestione e miglioramento dei processi del Sistema Gestione Qualità e del Sistema di Gestione Ambientale, in conformità agli indirizzi aziendali e alla norma UNI EN ISO 9001 e della norma UNI EN ISO 14001 / Reg. EMAS;
- gestire la documentazione del Sistema Qualità, assicurando che sia:
 - conforme ai requisiti normativi e agli standard aziendali,
 - costantemente aggiornata,
 - facilmente accessibile e conosciuta da parte di tutti coloro che la devono applicare;
- fornire supporto specialistico ed addestramento ai vari settori aziendali in materia di Qualità;
- controllare e monitorare i fornitori;
- controllare l'attività di taratura;
- verificare che la Politica e le norme siano correttamente applicate da parte di tutti i settori aziendali, pianificando, attuando o facendo attuare le verifiche ispettive interne;
- assicurare la corretta ed efficace applicazione delle azioni correttive/ migliorative, definite in sede di visite ispettive interne o di riesami con la Direzione;
- assicurare una corretta gestione dei reclami Clienti e delle NC;
- diffondere la conoscenza dei requisiti del cliente nell'ambito di tutta l'organizzazione, mediante analisi dei reclami e dei risultati delle indagini di soddisfazione del cliente;
 - raccogliere e analizzare gli indicatori di prestazione per la qualità e l'ambiente;
 - fungere da punto di contatto con l'organismo di certificazione per le tematiche inerenti la Certificazione ed il suo mantenimento.

Il Responsabile Gestione Sicurezza (RGS):

- provvedere alla definizione, applicazione, funzionamento, gestione e miglioramento dei processi del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza, conformemente con quanto previsto dalla norma OHSAS 18001;

IL TRASPORTO S.p.A.

- identifica, in collaborazione con RSPP, la normativa sicurezza applicabile e le relative prescrizioni applicabili e/o sottoscritte;
- Contribuisce alla valutazione dei rischi ed alla continua revisione del DVR ed aggiornamento della documentazione di sistema;
- propone gli obiettivi e i programmi in campo salute e sicurezza sul lavoro;
- contribuisce alla definizione ed all'applicazione del piano di formazione in campo salute e sicurezza sul lavoro;
- fornisce supporto specialistico ed addestramento ai vari settori aziendali in campo salute e sicurezza sul lavoro;
- gestisce le comunicazioni interne ed esterne in campo salute e sicurezza sul lavoro;
- funge da punto di contatto con l'organismo di certificazione per le tematiche inerenti la Certificazione ed il suo mantenimento;
- verifica l'applicazione del Sistema di Gestione, attraverso la pianificazione degli audit.

Il **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)** è designato dal Datore di Lavoro (Direzione) ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e si occupa di attuare quanto previsto dall'art. 33 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il RSPP è in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tale figura è esterna all'azienda.

Il Medico Competente (MC) è nominato dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e ha l'obbligo di attuare quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il MC è in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è nominato dai lavoratori e si occupa di attuare quanto previsto dall'art. 50 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il **Personale Commerciale** ha responsabilità e l'autorità per:

- acquisire le richieste di offerta e verificare gli ordini dei Clienti;
- gestire le comunicazioni con i clienti;
- rispondere alle richieste di informazioni di clienti e fornitori

L' **Amministrazione** ha le seguenti responsabilità:

- gestire la contabilità generale e la contabilità Clienti/Fornitori;
- amministrare il personale;
- emettere le fatture attive e passive;
- sollecitare e recuperare i crediti;
- gestire gli ordini ai fornitori;

La **Gestione Ritiri** ha responsabilità e l'autorità per:

- programmare, coordinare e supervisionare le attività operative di sua responsabilità;
- gestire e coordinare il personale a suo diretto riporto;
- emettere ordini ai fornitori di servizi di trasporto;

IL TRASPORTO S.p.A.

- verificare le necessità di approvvigionamento per le attività di competenza;
- assicurarsi che le procedure per la gestione operativa dei processi di raccolta trasporto e conferimento, delle Centri di Raccolta (CDR), dei servizi di movimentazione siano rispettate;
- pianificare i giri degli autisti.
- compilare e registrare i formulari, compilare i registri di carico e scarico per l'attività di raccolta trasporto e conferimento e per i Centri di Raccolta comunali;
- predisporre il MUD.

La **Gestione Stoccaggi (La Valletta Brianza e Calco)** e la **Gestione lavorazioni** ha la responsabilità e l'autorità per:

- gestire lo stoccaggio dei materiali da recuperare e recuperati;
- gestire le attività di recupero e stoccaggio;
- gestire la manutenzione dei macchinari utilizzati e degli impianti;
- gestire la taratura e il controllo dei DMM;
- per il deposito di Perego: interfacciarsi con officina per manutenzioni, timbrare e firmare i formulari relativi ai rifiuti in ingresso e uscita dal Deposito; registrare i formulari, compilare i registri di carico e scarico per l'attività di stoccaggio; predisporre il MUD;
- per il deposito di Calco: effettuare le registrazioni di carico e scarico sia per l'impianto che per le Centri di Raccolta (CDR), e la gestione dei formulari relativi ai rifiuti in ingresso e uscita dal deposito; registrare i formulari, compilare i registri di carico e scarico per l'attività di stoccaggio; predisporre il MUD.

Il **Responsabile dell'officina** ha la responsabilità e l'autorità per:

- pianificare le manutenzioni dei mezzi aziendali;
- effettuare la manutenzione e la pulizia dei mezzi.

3.4 Gli strumenti di *governance*

I principali strumenti di governance e di controllo interno di cui l'Ente si è dotato e dei quali si è tenuto conto nella predisposizione del presente Modello, possono essere così riassunti:

- l'atto costitutivo e lo statuto;
- l'organigramma, che rappresenta la struttura organizzativa dell'Ente;
- I documenti che fanno parte del Sistema di Gestione Aziendale, elencati nel Mod. 17a "Elenco documenti controllati" (Manuali, procedure, istruzioni). I documenti descrivono modalità e responsabilità nella gestione delle attività aziendali.

L'Ente ha inoltre provveduto ad adottare un proprio Codice Etico, che esprime le linee guida, i principi etici e di deontologia che Il Trasporto riconosce come propri e sui quali richiama da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi prefissati nell'atto costitutivo. Il Codice Etico esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento

volti a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e richiama espressamente il Modello come strumento utile per operare nel rispetto delle normative. Il Codice Etico deve quindi essere considerato come parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso.

3.5 L'individuazione dei rischi e delle "attività sensibili"

In via preliminare, occorre definire cosa si intende per "rischio accettabile":

- nel caso di reati dolosi, il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere eluso se non fraudolentemente: secondo la giurisprudenza¹⁰, la frode cui si fa riferimento non deve necessariamente configurare artifici e raggiri ma non può neanche consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello;
- nei reati colposi, invece, la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta che viola il modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso di reati in materia di sicurezza sul lavoro, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme protezionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto da parte di chi si occupa della Vigilanza.

Quanto al coordinamento con gli altri sistemi di prevenzione e gestione dei rischi previsti per legge, come ad esempio i sistemi di prevenzione previsti dal d.lgs. n. 81/2008, si presume che gli stessi siano conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimente dalla responsabilità da reato dell'ente, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto 81, ove adottati sulla base di determinate linee guida (salva comunque la necessità di verificarne il funzionamento in concreto, ai fini dell'esenzione da responsabilità ai sensi del Decreto).

Di seguito si elencano alcuni sistemi di controllo utili, in materia di:

- gestione della qualità: (UNI EN ISO 9001)
- gestione ambientale: (UNI EN ISO 14001 e Regolamento EMAS)
- gestione sicurezza sul lavoro: (BS OHSAS 18001 / UNI EN ISO 45001)

Tali sistemi sono stati tutti adottati dall'azienda che è in possesso delle relative certificazioni.

In ragione della specifica attività di Il Trasporto, descritta al paragrafo 3.2, occorre incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi non peculiari ma ordinari di commissione dei seguenti reati:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);

¹⁰Cass., V sez. pen., sent. n. 4677/2014.

IL TRASPORTO S.p.A.

- reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- reati contro la personalità individuale e lo sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies e duodecies D.Lgs. 231/2001);
- reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);
- dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);
- reati di istigazione al razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- reati tributari (art. 25 – quinquiesdecies).

Relativamente agli altri reati e illeciti previsti dal Decreto, si ritiene che la specifica attività svolta da Il Trasporto non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Nondimeno, si ritiene che il Codice Etico unitamente ai presidi implementati dall'Ente a tutela delle altre fattispecie di rischio-reato, risultino idonei anche a minimizzare il rischio della commissione di questi reati.

Le "attività sensibili" rilevate, per le quali vengono identificate idonee regole interne, sono le seguenti:

1. Gestione dei bandi di gara e di autorizzazioni, convenzioni, autorizzazioni con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza
2. Gestione pericolosità attività di raccolta e stoccaggio rifiuti (tutela del lavoratore e dell'ambiente)
3. Gestione degli adempimenti in materia ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
4. Gestione contabilità e bilancio
5. Gestione del contenzioso
6. Selezione e gestione delle risorse umane e tutela del lavoratore
7. Gestione dei sistemi informativi
8. Tutela del segnalante

3.6 I principi di controllo

Nello svolgere tali mansioni, occorre che la *governance* e i dipendenti rispettino una serie di principi di controllo, fra cui:

- "la trasparenza nella formazione degli atti attinenti alla gestione dell'Ente e all'attività finanziaria".
Sebbene il *management* dell'Ente sia gestito verticisticamente da un solo soggetto, Ombretta Panzeri, tuttavia è opportuno che per le operazioni più importanti vi sia un adeguato supporto documentale a cui si possa accedere in ogni momento ai fini dell'effettuazione di controlli che

attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal decreto n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici. L'articolo 31 del Codice, infatti, prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo "i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta".

- "Nessuno può gestire in autonomia un intero processo". Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. O quantomeno vi deve essere un "doppio controllo" su tali operazioni, soprattutto se le stesse presuppongono un contatto con la Pubblica Amministrazione. In tale caso è opportuno che vi sia sempre un riscontro anche da parte del responsabile di riferimento circa la correttezza della procedura intrapresa. Inoltre, occorre che:
 - a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
 - i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
 - i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione *ex post*.

4. L'attività di vigilanza

Secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. B) del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità amministrativa prevista dal Decreto stesso, se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Date le dimensioni della società e l'attività da essa svolta, che coinvolge diversi settori di rischio quali i rapporti con la P.A., la tutela della salute e dell'ambiente, Il Trasporto ha scelto la forma collegiale e, dopo aver valutato attentamente i *curricula* e l'esperienza dei candidati, nomina quale Organismo di Vigilanza l'Avv. Elena Ammannato in qualità di Presidente, la Dott.ssa Barbara Lo Bue, quale commercialista e membro *a latere* e il Dott. Giovanni Fresu, consulente e membro *a latere*. Le nomine dell'Organismo di Vigilanza devono rispettare i seguenti principi tracciati nelle linee guida emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;

- continuità di azione;

L'autonomia e l'indipendenza del OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo amministrativo.

Il requisito della professionalità si traduce nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive, rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Vertice aziendale.

4.1 Principi generali in tema di nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene nominato con delibera dell'Organo Amministrativo. Tale organo Collegiale resta in carica per un periodo di tre anni, definito in sede di nomina da parte dell'Organo Amministrativo.

I membri dell'OdV sono sempre rieleggibili, anche al fine di assicurare una certa continuità nell'attività di controllo e vigilanza. Nel caso in cui un membro, nel corso della carica, cessi per qualsiasi ragione dal proprio incarico, l'Organo Amministrativo procede a nuova nomina, nel frattempo l'OdV continua a svolgere *ad interim* le proprie funzioni.

Il compenso per la qualifica di componente dell'OdV è stabilito, per tutta la durata del mandato, all'atto di nomina.

La nomina quale membro dell'OdV è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato non deve:

- aver ricoperto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina– di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- essere stato di interdizione temporanea o di sospensione dai pubblici uffici, ovvero dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- essere in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- aver ricevuto misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- aver subito sentenza di condanna, in Italia o all'estero, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), salvi gli effetti della riabilitazione, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su

richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un reato contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal d.lgs. 61/02.

Ogni componente dell'OdV è tenuto a sottoscrivere, al momento della nomina e con cadenza annuale, una dichiarazione attestante la sussistenza di tali requisiti di esigibilità e onorabilità e comunque a comunicare tempestivamente all'Organo Amministrativo l'insorgere di una delle condizioni ostative di cui sopra.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

L'OdV potrà giovare – sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità –, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le direzioni, funzioni e strutture dell'Ente ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza e la disciplina di *whistleblowing*

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, l'OdV deve vigilare:

- sulla reale adeguatezza ed effettività del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.Lgs. 231/2001, tenendo conto anche delle dimensioni e della complessità organizzativa e operativa della Società;
- sull'adeguatezza dei canali informativi predisposti in applicazione della disciplina sul *whistleblowing* ovvero verificare se la compagine dell'Ente sia consapevole del dovere di attivarsi e al contempo sia assicurata la riservatezza della segnalazione dei reati o delle irregolarità eventualmente commesse dai soggetti che gravitano intorno a Il Trasporto;
- sulla gestione del processo di analisi e valutazione della segnalazione: in particolare, l'OdV deve assicurare il rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e altresì entrare nel merito della

segnalazione e sanzionare il soggetto che abbia proposto una segnalazione infondata con dolo o colpa grave;

- sulla permanenza nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed effettività del Modello;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, rilevando eventuali violazioni e proponendo i relativi interventi correttivi e/o sanzionatori agli organi aziendali competenti;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative, proponendo le eventuali azioni di adeguamento agli organi aziendali competenti e verificandone l'implementazione.

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'OdV sono attribuiti i compiti e i poteri di:

- accedere a tutte le strutture della Società e a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente, o anche senza preavviso, verifiche a campione mirate su specifiche attività/operazioni a rischio e sul rispetto dei presidi di controllo e di comportamento adottati e richiamati dal Modello e dalle procedure aziendali;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001;
- coordinarsi con le funzioni aziendali di riferimento per valutare l'adeguatezza del corpo normativo interno adottato e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale;
- richiedere ai responsabili aziendali, in particolare a coloro che operano in aree aziendali a potenziale rischio-reato, le informazioni ritenute rilevanti ai fini di verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello;
- svolgere le necessarie verifiche accedendo ai documenti necessari e invitando a colloquio riservato le persone informate sui fatti oggetto di segnalazione relativamente a: i) eventuali criticità delle misure previste dal Modello; ii) violazioni dello stesso; iii) qualsiasi situazione che possa esporre l'Ente a rischio di reato.
- segnalare periodicamente al Direttore e ai responsabili delle Direzioni/Funzioni interessate eventuali violazioni di presidi di controllo richiamati dal Modello e/o dalle procedure aziendali o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo dirigente per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;

- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Destinatari del Modello.

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV si interfaccia direttamente con l'Organismo di Amministrazione.

In particolare il Vigilante trasmette:

- con cadenza annuale una relazione informativa, relativa all'attività svolta;
- al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione per quanto di competenza.

L'OdV ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione all'Organo Amministrativo, qualora ne ravvisi la necessità.

Allo stesso modo, l'Organo Amministrativo ha la facoltà di convocare l'OdV quando lo ritenga opportuno.

Nell'ambito del *reporting* annuale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti ed esito degli stessi;
- eventuali criticità emerse;
- stato di avanzamento di eventuali interventi correttivi e migliorativi del Modello;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- funzionamento del canale riservato ai segnalanti nell'ambito del whistleblowing e accertamento della fondatezza delle segnalazioni pervenute;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- altre informazioni ritenute significative.

L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

4.3 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza: il sistema di *whistleblowing*

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato dai Destinatari del Modello, mediante apposito canale informatico, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Più precisamente, tutti i Destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente le seguenti informazioni (c.d. "segnalazioni"):

- la commissione, il tentativo di commissione o il ragionevole pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- eventuali presunte violazioni alle modalità comportamentali ed operative definite nel Codice Etico, nel Modello e/o nel corpo normativo e procedurale aziendale, di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;

IL TRASPORTO S.p.A.

- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo e sul mancato rispetto dei presidi in tema di sicurezza del lavoro da parte di colleghi e altri soggetti;
- qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale indicando le ragioni delle difformità e dando atto del diverso processo seguito.

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito aziendale;
- la chiara e completa descrizione del luogo e del fatto che si vuole segnalare e dei soggetti coinvolti;
- le generalità o altri elementi identificativi (la qualifica, il servizio, la mansione svolta dal segnalato, l'orario di turno etc.) che permettano di individuare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di altri soggetti che possono riferire circa i fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione e l'allegazione di eventuali documenti che possano provare le circostanze oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa essere utile per riscontrare la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante è garantito da qualsiasi forma di ritorsione: non può essere soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. Ciò comporta la nullità del licenziamento e di ogni atto discriminatorio e ritorsivo avvenuto in seguito di segnalazione, oltre al risarcimento del danno subito e il versamento in favore del segnalante dei contributi previdenziali e assistenziali ad esso dovuti dalla data di licenziamento a quello della reintegrazione. Al segnalante è altresì garantita la riservatezza a pena di sanzione disciplinare per l'OdV che non vi ottempera, salvo che lo stesso venga condannato in primo grado per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la segnalazione o quando sia accertata la responsabilità civile dello stesso per dolo o colpa grave. Per contro, il segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate, incaute o artefatte procurando ingiustificato allarme nell'organizzazione verrà sottoposto a sanzione disciplinare.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima tramite:

- lettera in busta chiusa da spedire o consegnare all'Organismo di Vigilanza con dicitura "riservata personale";
- indirizzo di posta elettronica all'uopo istituito: **odv@iltrasportospa.it**

Le segnalazioni anonime anche se recapitate tramite le modalità previste dal modello verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, i reparti aziendali di volta in volta interessati devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti (c.d. "informazioni generali"):

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di procedimenti penali, anche nei confronti di ignoti, relativi a fatti d'interesse e/o che possano coinvolgere l'Ente (relativi al D.Lgs. 231/2001 e non);
- i provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità pubbliche;
- ogni atto o citazione a testimoniare che veda coinvolti soggetti dell'Ente o che collaborano con essa;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento penali o civili nei loro confronti (non solo in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001);
- le informazioni relative alle eventuali visite ispettive condotte da funzionari della Pubblica Amministrazione e comunicati da tutte le Direzioni/Funzioni aziendali;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie;
- anomalie o criticità riscontrate dai responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

5. Sistema disciplinare e sanzionatorio

La violazione delle regole del Modello e del Codice Etico comporta una lesione del rapporto fiduciario con Il Trasporto ed integra un illecito disciplinare sanzionabile.

L'applicazione delle sanzioni è indipendente dall'effettiva commissione di un reato e dall'esito di un eventuale procedimento penale instaurato contro l'autore del comportamento censurabile: la finalità del presente sistema di sanzioni è, infatti, quella di indurre i soggetti che agiscono in nome o per conto della Società o i dipendenti della stessa ad operare nel rispetto del Modello.

L'accertamento dell'effettiva responsabilità e l'irrogazione della relativa sanzione avranno luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, delle procedure interne (vd. regolamento disciplinare), delle disposizioni in materia di privacy e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

5.1 Misure nei confronti del personale dipendente

Provvedimenti disciplinari

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello sono definiti come illeciti disciplinari, a fronte dei quali il datore di lavoro può irrogare le sanzioni di natura disciplinare previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL di categoria.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per gli stessi a seconda della loro gravità.

Il CCNL di categoria, che disciplina il rapporto di lavoro tra l'Ente ed i suoi dipendenti, stabilisce l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari a fronte di inadempimenti contrattuali:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni;
- e) licenziamento per giusta causa
- f) licenziamento per giustificato motivo

Il tipo e l'entità delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

I termini di multa e sospensione sono differenti nei due contratti applicati (trasporto e igiene ambientale).

Le sanzioni disciplinari previste ai punti a) e b) sono comminate ai lavoratori dipendenti che, pur non operando in “aree sensibili”, violano le procedure previste dal Modello e dai protocolli e dalle disposizioni dell’Ente di volta in volta emanate o adottano comportamenti non conformi al Modello.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti c) e d) sono comminate ai lavoratori dipendenti che, operando in “aree sensibili”, adottano un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e dei protocolli dettate per la loro specifica area di attività.

La sanzione di cui al punto f) è inflitta ai lavoratori che adottano, nell’espletamento delle “Aree sensibili”, un comportamento intenzionalmente non conforme alle prescrizioni del presente Modello e dei Protocolli, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di una situazione di notevole pregiudizio per l’Ente.

La sanzione del licenziamento senza preavviso di cui al punto e) è inflitta al dipendente che ponga in essere, nell’espletamento delle sue attività, un comportamento intenzionalmente non conforme alle prescrizioni del Modello e dei protocolli tale da poter determinare l’applicazione a carico dell’Ente delle sanzioni amministrative derivanti da reato previste dal Decreto; il licenziamento senza preavviso è, inoltre, inflitto al dipendente che, a seguito dell’applicazione nei suoi confronti di due provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, compia nuovamente inosservanza delle prescrizioni dettate per la specifica “Area sensibile” nella quale svolge la sua attività oppure che ponga in essere, nell’espletamento delle sue attività, un comportamento intenzionalmente non conforme alle prescrizioni del Modello e dei protocolli e tale da poter determinare l’applicazione a carico della Società delle sanzioni amministrative derivante da reato previste dal Decreto.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal Vigilante.

Procedimento disciplinare

L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare, eccezion fatta per il richiamo verbale, dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.

In particolare, il provvedimento disciplinare non potrà essere comminato prima di cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le proprie difese e giustificazioni per iscritto o richiedere di essere sentito a difesa, con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o di un componente della rappresentanza sindacale unitaria. La comminazione del provvedimento sarà motivata e comunicata per iscritto.

Il lavoratore potrà impugnare in sede sindacale i provvedimenti di cui ai punti b), c) e d) secondo quanto previsto in tema di vertenze dal CCNL applicabile. Il licenziamento disciplinare, con o senza preavviso, potrà essere impugnato ai sensi dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

5.2 Misure nei confronti delle posizioni apicali

Il rispetto da parte della *governance* dell'Ente delle disposizioni e delle procedure organizzative previste dal Modello, così come l'adempimento dell'obbligo di far rispettare quanto previsto dal Modello stesso, costituiscono elementi fondamentali del rapporto sussistente tra essi e l'Ente.

In caso di violazione, da parte di coloro che rivestono una posizione apicale, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento intenzionalmente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, oppure ancora qualora sia provato che un apicale abbia consentito a dipendenti a lui gerarchicamente subordinati di porre in essere condotte costituenti violazione del Modello e dei protocolli, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in ragione della gravità della condotta dell'apicale e in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

In particolare:

- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

5.3 Misure nei confronti di fornitori, consulenti e collaboratori esterni

L'adozione - da parte di fornitori, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'Ente - di comportamenti in contrasto con il D.Lgs. 231/2001 e con i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico o l'adozione di comportamenti in contrasto con il D.Lgs. 231/2001 saranno considerate inadempimenti degli obblighi contrattuali e potrà dar luogo alla risoluzione del contratto da parte di Il Trasporto.

Il monitoraggio della costante idoneità delle clausole contrattuali è di competenza della Direzione Amministrativa.

6 Diffusione del modello e formazione

L'informazione e la costante formazione dei Destinatari in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello e al dovere in capo a ciascuno di segnalare qualsiasi comportamento illecito attraverso l'apposito sistema di *whistleblowing* sono fattori indispensabili per la corretta ed efficace attuazione dello stesso, ai fini della prevenzione della realizzazione di fattispecie di reato. E' quindi fondamentale che i dipendenti dell'Ente, e l'amministrazione, abbiano contezza, attraverso specifici corsi di formazione, di quali condotte possano integrare fattispecie di reato, affinché informino l'Organismo di Vigilanza riguardo a comportamenti sospetti.

L'OdV cura l'efficacia del sistema delle segnalazioni, comunicando a tutti gli operatori di Il Trasporto le modalità con le quali attivare il sistema di controllo, nel rispetto delle garanzie previste in tema di segretezza e protezione del segnalante.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello e sulla descrizione delle fattispecie di reato sono garantite dalla Direzione Generale che organizza, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, appositi incontri annuali sui temi della legalità e della trasparenza.

Al fine di agevolare la comprensione della normativa di cui al Decreto e del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro ruolo e grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative che sono promosse.

L'attività di comunicazione e formazione (ivi compreso il piano di formazione) è supervisionata dall'OdV che potrà proporre eventuali integrazioni ritenute utili.

6.1 La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutto il personale nelle modalità che L'Ente ritiene opportune, tramite consegna di una copia del Modello stesso, in formato elettronico o cartaceo, a seconda che il soggetto abbia accesso o meno ai sistemi informativi dell'Ente nell'ambito delle sue mansioni lavorative, o tramite affissione nei luoghi di lavoro.

Al nuovo personale sarà data comunicazione al momento dell'assunzione, tramite consegna di una copia, cartaceo o elettronica, del Modello unitamente al Codice Etico.

PARTE SPECIALE

Premessa

Nella parte speciale, vengono individuate le aree di rischio ipotizzabili per Il Trasporto e le specifiche misure di prevenzione dei rischi di commissione dei reati-presupposto citati dal Decreto, con particolare riguardo anche a condotte propedeutiche, strumentali o comunque connesse alla realizzazione delle fattispecie in questione.

Di seguito sono riportate le parti speciali relative agli illeciti più rilevanti tenuto conto della struttura verticistica dell'Ente – per cui il rischio è incentrato nella figura dell'Amministratore Unico (in particolare rileva la figura di Ombretta Panzeri, la quale ha il pieno potere gestorio dell'azienda) – e dell'attività dell'Ente, che ha una triplice esposizione al rischio in quanto:

- opera commercialmente con la pubblica amministrazione;
- svolge una attività che espone i dipendenti ad un particolare pericolo di infortuni o malattie (la raccolta di rifiuti pericolosi e non e la manovra di automezzi)
- e pone in essere procedure ad impatto ambientale (lo stoccaggio e il recupero di rifiuti pericolosi e non, la triturazione di rifiuti alimentari e cosmetici, il lavaggio degli automezzi che hanno trasportato il predetto materiale).

Parte speciale A – Reati contro la P.A.

Le fattispecie rilevanti

Le fattispecie rilevanti in tema di reati contro la P.A. sono quelle previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, che si riportano di seguito¹¹:

- Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
- Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
- Art. 317 c.p. (Concussione).
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
- Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.
- Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo

¹¹ Ogni reato trova la sua disciplina teorica e giurisprudenziale nell'allegato A) "descrizione dei reati".

ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

- Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)
La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
- Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
- Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
- Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
- Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
- Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
- Art. 322 – bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)
Le disposizioni degli articoli 314,316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. (5)

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: (3)

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. (2)

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- Art. 640 c.p. (Truffa)¹²

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.
- Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)¹³

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma,

¹² Secondo quanto previsto dall'art. 24, co. 1, D.lgs. n. 231/2001, la condotta rilevante è quella descritta dal comma 2, n. 1.

¹³ Ai sensi dell'art. 24, co. 1, D.lgs. n. 231/2001, il reato rilevante è quello "commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico".

numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Aree di rischio

Nell'individuazione delle aree di rischio di commissione di reati contro la P.A., bisogna tener conto che circa l'80 per cento del giro di affari di Il Trasporto deriva dalla partecipazione a gare pubbliche d'appalto per l'aggiudicazione di servizi di raccolta stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non. Inoltre, l'attività sopra menzionata è soggetta all'attività ispettiva finalizzata al controllo degli standard igienici per la tutela del lavoratore e del rispetto dei regolamenti in materia ambientale. La Società, pertanto, ha rapporti costanti con numerosi enti pubblici: quali Silea, enti territoriali su cui insistono i siti di proprietà dell'azienda e i siti gestiti dall'azienda nell'ambito dei contratti di appalto gestiti; per l'attività ispettiva i rapporti sono con l'ATS e ARPA, nonché con le forze dell'ordine.

In tale ambito, deve anche considerarsi la possibilità che l'Ente si faccia tramite di istanze illecite di soggetti, pubblici e privati, con cui la Società interagisce nell'ambito della commessa, che intendano conseguire interessi propri, posto che le fattispecie corruttive si considerano perfezionate già al momento della promessa senza che sia necessario che si realizzi il contenuto dell'accordo.

Anche l'attività dell'Ente non connessa alla realizzazione dell'oggetto sociale può essere fonte di rischio: ad esempio, nei rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, o, ancora, con l'Amministrazione fiscale.

Rapporti con la P.A. come contraente

Principi generali di comportamento

In linea generale, è fatto obbligo, ai destinatari della presente parte speciale, di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero creino degli ostacoli all'Autorità Giudiziaria nell'amministrazione della giustizia;
- rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella Società, contenute, a vario titolo, nel presente Modello e nel Codice Etico;
- conservare ogni documento prodotto alla Pubblica Amministrazione per dieci anni;

- segnalare al proprio superiore eventuali situazioni di illecito o di mancato rispetto delle disposizioni interne della Società contenute nei documenti sopra richiamati, di cui siano venuti a conoscenza;
- osservare le norme contenute nel D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Ancora in linea generale, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro o fornire altra utilità a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalle specifiche procedure aziendali (vale a dire ogni forma di regalia offerta eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- nei rapporti con la P.A.: esibire documenti e dati falsi o alterati; fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica nelle attività di interlocuzione con la Società;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- destinare erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.

Misure generali di prevenzione del rischio

Nell'ambito dell'attività di Il Trasporto le misure atte a prevenire il rischio di commissione di reati nei confronti della P.A. possono essere:

- il futuro piano di formazione e sensibilizzazione con specifico riguardo ai rapporti di correttezza e trasparenza con la Pubblica Amministrazione;
- il monitoraggio dei flussi finanziari;
- la previsione che coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono essere a tal fine legittimati da una specifica procura. Gli stessi sono tenuti a documentare, nel caso di soggetti sottoposti, i propri rapporti con la P.A. e a riferire dell'evoluzione degli stessi ai soggetti dell'amministrazione, riferendo le occasioni di incontro o di contatto con i rappresentanti della P.A., ed in particolare l'oggetto ed il contenuto dell'interlocuzione. In particolare, essi comunicano tempestivamente l'insorgenza di situazioni a rischio ed eventuali richieste illecite di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività di loro competenza;
- le comunicazioni devono avvenire in maniera tracciabile, preferibilmente mediante mezzi informatici, con l'obbligo di conservazione di tutte le comunicazioni al fine di consentire ai soggetti competenti ogni controllo *ex post*;
- è sempre opportuno che, nella gestione dei bandi e dei rapporti con i pubblici agenti, tali funzioni vengano assegnate a due o più persone al fine di scoraggiare comportamenti illeciti e favorire un controllo interno sull'operato del collaboratore; nel caso in cui se ne occupi solo il soggetto apicale, è necessario inserire nella procedura un affiancamento da parte di altro soggetto il quale, se riscontra delle scorrettezze, dovrà segnalarle all'OdV.

Rapporti con la P.A. come gestione delle visite ispettive

Principi generali di comportamento

Nella gestione delle visite ispettive (ricevimento del funzionario, visita ispettiva, rilascio verbale), coloro che sono coinvolti nelle attività devono attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari pubblici durante le ispezioni, fornendo puntualmente ed esaurientemente la documentazione e le informazioni richieste.

E' fatto esplicito divieto di:

- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Funzionari Pubblici con la finalità di promuovere o favorire interessi dell'Ente;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta la Società, nonché la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalla predette Autorità;
- omettere informazioni o dati rilevanti in sede di visita ispettiva o adottare comportamenti che possano, anche solo potenzialmente, indurre l'ente ispettivo in un errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata in sede di visita ispettiva;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Misure di prevenzione del rischio

Si elencano altresì i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito dell'attività di ricevimento della visita ispettiva:

- i rapporti con funzionari pubblici in occasione di visite ispettive devono essere gestiti esclusivamente da esponenti dell'ente che siano stati formalmente autorizzati dall'Ente tramite apposita procura o delega assegnata tenendo conto del ruolo e delle responsabilità attribuite;
- della documentazione richiesta e prodotta da parte degli Enti, è tenuta traccia, attraverso indicazione degli stessi all'interno del verbale. La produzione della documentazione è preventivamente autorizzata da parte della Direzione Generale. La documentazione prodotta è siglata da parte della Direzione Generale e sulla stessa è apposto timbro dell'Ente;
- è preferibile che alle ispezioni presenzino sempre almeno due esponenti dell'ente;
- i verbali predisposti dal funzionario pubblico a seguito (o nel corso) della visita, devono essere sottoscritti dall'esponente aziendale che lo ha accolto e/o dalla Direzione Generale e inviati in copia alla Direzione Generale;
- il verbale rilasciato alla fine della visita ispettiva viene archiviato a cura della Direzione Amministrativa;

- eventuali contestazioni od osservazioni nei confronti dell'Ente devono essere rigorosamente mosse per iscritto;
- al termine di ogni visita e nel caso in cui il funzionario pubblico non abbia predisposto alcun verbale, gli esponenti dell'Ente che hanno partecipato alla visita devono predisporre una relazione interna di sintesi dei contenuti della visita e di eventuali rilievi/osservazioni emersi/e e/o sanzioni comminate. Questa relazione (anche sottoforma di e-mail) deve essere inoltrata alla Direzione.

Parte speciale B – Reati Associativi

Le fattispecie rilevanti

Preliminarmente, si riportano le fattispecie penali rilevanti, secondo quanto indicato dall'art. 24 *ter* del decreto legislativo n. 231/2001:

- *Art. 416, sesto comma, c.p. (associazione a delinquere)*

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni: Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

- *Art. 416 bis (associazione di tipo mafioso anche straniera)*

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di

commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- *Art. 416 ter (scambio elettorale politico mafioso)*

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

- Art. 630 c.p. e articolo 407, comma 2, lettera a) numero 5) c.p.p.

630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione .

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo..

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma

articolo 407, comma 2, lettera a) numero 5) c.p.p.: delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

- *Art. 74 d.p.r. 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore

a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Aree di rischio

Le fattispecie sopra descritte prevedono reati di tipo associativo, caratterizzati dalla concretizzazione di un determinato e predefinito programma sociale criminale caratterizzato dall'accordo tra più persone per formare una compagine illecita stabile. Si possono individuare le seguenti aree di rischio:

- sponsorizzazione dell'Ente;
- gestione delle risorse umane;
- rapporti coi fornitori e con gli smaltitori.

Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire le fattispecie incriminatrici rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, i soggetti interessati devono:

- adottare in generale un comportamento corretto e rispettoso della normativa vigente e dei regolamenti e delle procedure adottate dalla Società e del codice disciplinare;
- utilizzare il sistema di controllo interno qualora si verificano condotte illecite negli ambiti sopra descritti o qualora vi siano soggetti di dubbia estrazione che si ipotizza gravitino intorno ad associazioni illecite;
- evitare di porre in essere condotte che, considerate individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie sopra descritte ovvero partecipino ad associazioni per scopi o fini che siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- garantire che l'iniziativa economica si svolga secondo le regole di mercato e non in contrasto con l'ordine pubblico;
- garantire il corretto svolgimento di indagini da parte di qualsiasi ente ispettivo finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi di reato associativo considerato.
- nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), ed in particolare degli smaltitori, coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti di criminalità organizzata e che operano per conto o nell'interesse di Il Trasporto prevedere contratti che devono:
 - essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
 - contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa);

- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o Regolamento D. Lgs. 231/2001 operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

Misure di prevenzione del rischio

Si elencano altresì i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito dell'attività di rischio:

- garantire la tracciabilità delle operazioni economiche e la registrazione delle operazioni relative all'attività sensibile (es. gestione fornitori).
- assicurare, per quanto possibile, la separazione delle attività tra controllato e controllore, ovvero tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- verificare, per quanto possibile, la regolarità della posizione fiscale e giuridica dei fornitori ed in ogni caso sensibilizzare i destinatari del Modello circa l'importanza di segnalare qualsiasi comportamento anche prodromico (offerte, suggerimenti, proposte illecite) che possa sfociare in una condotta non corretta;
- l'amministrazione deve verificare che gli impianti di smaltimento di rifiuti siano autorizzati allo smaltimento di ciascun particolare rifiuto conferito, richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell'autorizzazione. Per gli impianti di recupero richiede copia dell'Autorizzazione/Iscrizione al Registro delle Imprese, che devono poi essere archiviate nell'apposito Raccoglitore autorizzazioni e verificate periodicamente.

Parte speciale C – Reati societari

Le fattispecie rilevanti

Preliminarmente, si riportano le fattispecie penali rilevanti, secondo quanto indicato dall'art. 25-ter del decreto legislativo n. 231/2001:

- *Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali).*
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- *Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)*
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
- *Art. 173-bis, d.lgs. n. 58/1998 (Falso in prospetto)¹⁴*
Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
- *Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)*
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- *Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)*
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
- *Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)*
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
- *Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)*
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- *Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).*

¹⁴ L'art. 25-ter, comma 1, lett. d) ed e), del D.lgs. n. 231/2001, richiama "lacontravvenzionedifalsoinprospetto,prevista dall'articolo 2623 (...) delcodicecivile". Tuttavia, l'art. 2623 c.c. è stato abrogato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262. La disciplina del reato di falso in prospetto, a seguito di tale abrogazione, è contenuta nell'art. 173-bis del d.lgs. n. 58/1998 – testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, anche noto come TUF – riportato nel testo.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- *Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale).*
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
- *Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)*
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- *Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati).*
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.
- *Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)*
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- *Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)*
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
- *Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)*
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto

comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Aree di rischio

Secondo quanto descritto dalle fattispecie incriminatrici sopra descritte, si possono individuare le seguenti aree di rischio, che tuttavia, per la struttura organizzativa semplice di Il Trasporto (ove sostanzialmente vi è un amministratore unico che si rapporta quotidianamente con i responsabili delle diverse aree), possono considerarsi limitate a:

- rapporti con i responsabili;
- rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza;
- attività dirette alla redazione ed approvazione dei bilanci;
- tenuta della contabilità e revisione dei conti;
- operazioni relative al patrimonio della Società (con particolare riferimento ai conferimenti, al capitale sociale, alle ripartizioni di utili ed alle operazioni con le azioni).

Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire le fattispecie incriminatrici rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, i soggetti interessati devono:

- adottare un comportamento corretto e rispettoso della normativa vigente e dei regolamenti e delle procedure adottati dalla Società;
- prestare la propria massima collaborazione nell'ambito delle attività societarie ciascuno per il proprio ruolo;
- fornire dati e informazioni accurati, precisi e veritieri;
- segnalare tempestivamente eventuali conflitti di interesse o situazioni anomale in merito a rendiconti/bilanci/flussi di cassa etc.;
- agevolare i controlli sulla gestione sociale previsti dalla legge e dagli atti interni societari;
- effettuare le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità di vigilanza.

A tali fini, è vietato:

- comunicare dati falsi, incompleti, ovvero occultare, anche in parte, informazioni rilevanti sulla situazione economico-patrimoniale della Società nell'ambito delle attività propedeutiche alla predisposizione e adozione:
 - o dei bilanci;
 - o dei prospetti;
 - o delle relazioni dei revisori legali;
 - o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- impedire l'esercizio delle attività di controllo legalmente o statutariamente attribuite all'amministratore;
- occultare ovvero omettere informazioni rilevanti relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria all'amministratore;
- compiere illecite operazioni sulle azioni sociali, quali l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni della Società o di eventuali società controllate, provocando la lesione dell'integrità del capitale sociale, ovvero sul capitale sociale o sui beni sociali (in caso di liquidazione), agendo in pregiudizio dei creditori;
- procedere alla formazione o aumento fittizio del capitale sociale mediante azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o aumento del capitale sociale.

Principi di comportamento

In considerazione delle ipotesi di reato suscettibili rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, l'Ente prevede che:

- l'attività di redazione del bilancio è a cura e di responsabilità dell'amministratore, con l'ausilio esterno dello studio di CS professionisti associati di Lecco;
- la bozza del bilancio deve essere trasmessa al Cda con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima dell'approvazione).

Il Responsabile è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione – presentata al Cda in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio e trasmessa in copia all'OdV–, attestante:

- la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla Società stessa, secondo quanto obiettivamente documentabile, evitando affermazioni generali e generiche;
- l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
- il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.

Rapporti con altri soggetti di diritto privato

I rapporti con altri soggetti di diritto privato (principalmente, ma non esclusivamente, aventi forma societaria) sono rilevanti per il delitto di corruzione privata (art. 2635 c.c.).

I destinatari della presente parte speciale, nei rapporti con altri soggetti di diritto privato, si attengono, anche in questo campo, ai principi di comportamento ed alle regole esaminate nella parte speciale A.

Parte speciale D – Delitti informatici e di illecito trattamento dei dati

Le fattispecie rilevanti

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001, in tema di delitti informatici e di illecito trattamento dei dati, sono le seguenti:

- Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)¹⁵
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.
- Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:¹⁵
 - 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
 - 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
- Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'articolo 617-quater.
- Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

¹⁵ Si v. il Libro II, capo III del codice penale per i delitti di falsità in atti (artt. 476 ss. c.p.).

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

- Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- Art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)
Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
- Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Aree a rischio

I reati descritti possono essere commessi da chiunque interagisca con risorse informatiche, a maggior ragione se si hanno archiviati dati sensibili inerenti a clienti/consumatori.

Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, i soggetti sopra indicati, secondo le rispettive competenze, hanno l'obbligo di:

- valutare (gli amministratori) e rispettare (gli altri utenti) le modalità di accesso ossia l'insieme delle azioni che un soggetto è autorizzato ad eseguire su un singolo o su un insieme di dati e nell'ambito di predeterminati vincoli temporali, spaziali e di contesto;
- affidarsi a una società esterna per la mappatura del sistema, la gestione e la sorveglianza del sistema informatico.

Requisiti di vigilanza concretamente adottati dalla Società

Il Trasporto dispone di un Sistema Informativo basato su AS/400 con una serie di terminali collegati. Esistono dei Personal Computer che possono lavorare con modalità stand alone o in emulazione terminale. Quando usati stand alone assolvono il compito di informatica individuale. Tutte le applicazioni vengono verificate e approvate prima del loro utilizzo, l'evidenza della verifica e dell'approvazione è data dalla firma della Direzione su un verbale di validazione. Per quanto attiene le misure di vigilanza adottate da Il Trasporto in ambito informatico, si è provveduto alla regolamentazione delle modalità di accesso degli utenti alle risorse, le quali sono regolamentate da un sistema di autorizzazioni che prevede:

- l'accesso al sistema informatico aziendale, consentito solo alle persone autorizzate e ciò mediante l'inserimento della password in loro possesso;
- l'identificazione e l'autenticazione degli utenti svolta automaticamente dal sistema per mezzo di un meccanismo rappresentato dall'assegnazione

ad ogni singolo utente di un personal computer dotato di un codice identificativo (UserID) e di una parola chiave segreta alfanumerica (Password); l'elenco delle abilitazioni è custodito dall'Amministrazione.

Con riferimento ai sistemi di protezione adottati da Il Trasporto, la medesima ha provveduto all'installazione sulle proprie apparecchiature informatiche di:

- programmi antivirus: tutte le postazioni presenti negli uffici della Società sono coperte dal sistema antivirus che gestisce centralmente la distribuzione degli aggiornamenti su tutte le postazioni collegate alla rete aziendale;
- backup: i dati registrati sui server vengono salvati su hard disk esterno.

La Società opera nel rispetto ed in conformità alle vigenti norme in materia di regolamentazione dei dati e dei sistemi informatici, nonché nella piena osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

Il Trasporto si impegna a vigilare affinché nessuno dei propri collaboratori commetta alcuna delle azioni, in ambito informatico, contrarie alla politica aziendale stabilite dal Codice Etico della Società.

Parte speciale E – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le fattispecie rilevanti

Secondo quanto disposto dall'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001, le fattispecie rilevanti, suscettibili di responsabilità amministrativa da reato se commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono le seguenti:

- Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
- Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose rileva il terzo comma)
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Aree di rischio

Tali reati possono essere commessi da chiunque per colpa (imprudenza, negligenza, imperizia), quindi anche dai singoli dipendenti di Il Trasporto. L'ipotesi di lesioni colpose attiene anzitutto al rischio ordinario insito in ogni attività, posto che può capitare che il singolo dipendente si ferisca accidentalmente o ferisca un collega negli spazi lavorativi e con gli strumenti e i macchinari di lavoro. In particolare, i lavoratori potrebbero ferirsi durante le operazioni di raccolta e stoccaggio di rifiuti anche pericolosi o durante la manovra degli automezzi sia nelle Centri di Raccolta (CDR) che durante la circolazione stradale. Due sono quindi le aree di rischio: quella attinente alle sedi ove viene svolta l'attività di stoccaggio e di triturazione dei rifiuti e di manovra degli automezzi (in particolare nell'autofficina) e quella, più ampia e sotto il controllo del singolo operatore, relativa al percorso che viene assegnato a ciascuno per la raccolta dei rifiuti. Come già esposto, la responsabilità amministrativa della Società può sorgere allorché sia individuabile un vantaggio o un interesse della Società discendente dalla violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, racchiuse principalmente nel D.Lgs. n. 81/2008 e quindi, sostanzialmente, nel caso in cui si sia data preferenza ad un risparmio di spesa (che può capitare anche nel caso in cui, in mancanza di lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti vengano utilizzati altri lavoratori presenti nella società ma con mansioni diverse e senza l'autorizzazione ad utilizzare l'automezzo: tale ipotesi può essere tollerata solo in casi di estrema urgenza qualora non sia possibile assicurare in altro modo il servizio di utilità pubblica di ritiro dei rifiuti) o vi sia stata negligenza nell'adozione delle misure necessarie alla tutela del lavoratore.

Le attività sensibili possono essere così individuate:

- nomina dei responsabili e comunicazione agli enti competenti;
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- rispetto della normativa in tema di igiene dei luoghi di lavoro;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sull'attività di movimentazione, stoccaggio e recupero dei rifiuti pericolosi e non;
- attività di raccolta di rifiuti pericolosi e non;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Con riferimento al profilo della sicurezza sul lavoro, la Società si è adeguata alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 ed ha pertanto proceduto ad adottare il Documento di

Valutazione dei Rischi, ai sensi degli artt. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, cui si rimanda per la disamina puntuale dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori in base all'attività svolta dalla Società.

Il Trasporto ha inoltre proceduto ad individuare le figure previste dalla legge per lo svolgimento delle funzioni demandate dalla norma in materia di sicurezza (Direzione; Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); Responsabile Tecnico, Medico Competente; Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

Il Trasporto ha inoltre già adottato dei documenti operativi specifici per la salute e la sicurezza dei lavoratori, quali:

- il Manuale Sicurezza (rev. 9 del 31.01.18) e in generale tutti i documenti del sistema di gestione salute e sicurezza certificato, inclusi nel Mod. 17a "Elenco documenti controllati";
- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- i Piani di Emergenza ed Evacuazione (PEE) di ogni sito gestito dall'azienda.

Destinatari

I destinatari della presente parte speciale D, sono perciò individuabili in primo luogo nel Datore di lavoro, nei Preposti e nel Responsabile della sicurezza (RSPP), i quali hanno l'obbligo di predisporre adeguate misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori, rivestendo una posizione di "garanzia". Dovranno perciò assicurarsi della corretta applicazione delle procedure descritte nel presente Modello, ovvero verificare che i soggetti affidatari delle funzioni e dei compiti in materia di sicurezza adempiano effettivamente ai loro obblighi, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Principi generali di comportamento

I lavoratori coinvolti nella gestione del sistema "salute e sicurezza" devono:

- operare nel rispetto delle leggi e della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei limiti dei poteri assegnati nonché attenersi alle regole di condotta conformi a quanto prescritto dal presente documento e dal Codice Etico e alle procedure aziendali, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati e degli illeciti amministrativi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- comunicare tempestivamente ed in via formale ai propri superiori e al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione eventuali situazioni di potenziale rischio/pericolo (ad esempio "quasi incidenti") ed incidenti (indipendentemente dalla loro gravità);
- comunicare all'OdV il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro da parte dei vertici o dei lavoratori stessi attraverso il sistema di whistleblowing;
- comunicare all'OdV eventuali richieste da parte della direzione di svolgere mansioni non attinenti al proprio inquadramento e senza le autorizzazioni previste per quella specifica attività;

IL TRASPORTO S.p.A.

- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

In particolare, il Datore di Lavoro e i Responsabili nonché tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, devono, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- individuare, anche a seguito della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e successivi aggiornamenti, eventuali azioni di miglioramento relative alla conformità, rispetto agli standard tecnico-strutturali di legge, di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, e relative responsabilità di attuazione;
- effettuare una mappatura periodica delle attrezzature e degli impianti e in particolare di quanti e quali sono sottoposti al rispetto di standard tecnico-strutturali;
- effettuare controlli periodici dei luoghi di lavoro finalizzati a garantire il mantenimento nel tempo degli standard di legge;
- definire i requisiti di sicurezza che le Direzioni / Funzioni aziendali preposte devono verificare preliminarmente all'approvvigionamento di attrezzature, impianti, agenti chimici, fisici e biologici;
- garantire un monitoraggio continuo sull'evoluzione degli standard tecnico-strutturali e della normativa;
- garantire l'idoneità delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Ente per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In generale, tutti i soggetti coinvolti devono rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 (TUS) e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché tutte le regole interne stabilite dall'Ente, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori. In particolare tutti i lavoratori devono comunicare tempestivamente, alle Funzioni individuate e al Vigilante nelle modalità definite nelle procedure operative e previste dal presente decreto, situazioni di pericolo, avvenuti incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure operative.

Principi e regole di comportamento

A tutti i destinatari del presente Modello è richiesto di:

- a) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, con particolare ma non esclusivo riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e al sistema integrato Manuale Gestione Sicurezza adottato dall'Ente e revisionato da ultimo in data 31.01.18;

- b) garantire che sia comunicata tempestivamente al Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (di seguito "RSPP") designato dall'azienda, nonché all'Organismo di Vigilanza, qualsivoglia informazione relativa:
 - a circostanze che possano tradursi in un pericolo per la salute e per la sicurezza dei lavoratori;
 - ad infortuni avvenuti a lavoratori nell'esercizio della propria attività professionale che possano avere impatti sui regimi di responsabilità ex D. Lgs. 231/01, anche qualora il verificarsi dei suddetti avvenimenti non abbia comportato la violazione del Modello;
- c) garantire che siano prontamente segnalate all'Organismo di Vigilanza possibili aree di miglioramento e/o eventuali gap procedurali riscontrati sul luogo di lavoro sia da parte di soggetti con responsabilità codificate in termini di sicurezza (Datore di lavoro, preposti, RSPP, Medico Competente, ecc.) sia da parte dei soggetti in posizione apicale che abbiano ricevuto apposite segnalazioni in tal senso da parte dei propri collaboratori;
- d) non realizzare condotte volte ad esercitare nei confronti dei soggetti coinvolti pressioni (anche basate sul grado o sulla funzione ricoperta all'interno dell'azienda) per ottenere comportamenti elusivi dei protocolli in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I soggetti coinvolti possono segnalare all'Organismo di Vigilanza l'eventuale esistenza di tali condotte o l'instaurarsi di prassi di questo genere.

Nel rispetto dei principi sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte commissive od omissive tali che, prese individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, o anche che ne siano presupposto.

È fatto obbligo ai soggetti delegati a gestire attività aventi rilevanza ai fini della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza l'impossibilità di attuare gli obblighi previsti indicandone la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata nonché ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia dell'attività.

Ai lavoratori è tra l'altro richiesto di:

1. osservare le disposizioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
2. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione collettivi e individuali a loro disposizione con particolare riguardo alle operazioni di raccolta, stoccaggio e triturazione dei rifiuti;
3. rispettare la normativa prevista dal Codice della Strada durante le operazioni di raccolta dei rifiuti;
4. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, impegnandosi a non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo e segnalando immediatamente al proprio responsabile (preposto) e/o al responsabile della sicurezza e/o al datore di lavoro le deficienze di mezzi e dispositivo o altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;

5. prestare particolare attenzione e rispettare la normativa prevista relativamente alla movimentazione, lavaggio, riparazione degli automezzi in autofficina;
6. sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
7. partecipare ai corsi di formazione e di addestramento sulla sicurezza;
8. segnalare all'Organismo di Vigilanza il mancato rispetto, da parte di colleghi o dei Responsabili, della normativa in tema di sicurezza sul lavoro (es. mancato utilizzo dei dispositivi di protezione, mancato aggiornamento del sistema di sicurezza etc.)

Il Datore di Lavoro, in coordinamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il supporto dei soggetti nominati in materia di salute e sicurezza dei vari responsabili aziendali di competenza ed eventualmente di professionisti specializzati in materia, deve:

1. effettuare una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dell'Ente, al fine di eliminare i pericoli in relazione alle conoscenze acquisite e, ove ciò non fosse possibile, ridurre tali rischi al minimo con la predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione dei lavoratori;
2. formalizzare tale analisi in un apposito documento ("Documento di valutazione dei rischi"), così come previsto dal TUS e s.m.i., e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenente, tra l'altro, le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuale assegnati a ciascun dipendente nonché quanto previsto dall'art 28 comma 2 lettere da a) a f) del TUS, sottoscritto a cura del Datore di Lavoro;
3. valutare tutti i rischi associati all'attività, compresi i rischi di interferenza, quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza ed elaborare e formalizzare il documento di valutazione dei rischi;
4. aggiornare il DVR a seguito di mutamenti organizzativi e procedurali, modifiche tecniche, modifiche rese necessarie da evoluzione normative, nonché a seguito di infortuni significativi e/o risultati sanitari che ne evidenzino la necessità, in tempi brevi e comunque non oltre un mese dall'avvenuta modifica;
5. garantire:
 - il diritto di accesso e utilizzo, senza costi, per ogni lavoratore a idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati alla mansione svolta;
 - il continuo aggiornamento di un registro/scheda personale riepilogante i dispositivi di sicurezza assegnati ai lavoratori;
 - le metodologie per l'analisi e la classificazione degli incidenti;
 - la definizione delle responsabilità per l'attuazione di misure atte a mitigare le conseguenze a seguito di incidenti o non conformità, nonché per l'avvio e il completamento di misure correttive.

Parte Speciale F–Delitti contro la personalità individuale e contro lo sfruttamento del lavoro

Le fattispecie rilevanti

Preliminarmente, si riportano le fattispecie penali rilevanti, secondo quanto indicato dall'art. 25 – *quinquies* nonché dall'art. 25 *duodecies* del decreto legislativo n. 231/2001:

- Art 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù).
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. (2)
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. (2)
- Art. 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.
- Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
- Articolo 22 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato. D.lgs. 286 del 1998
- Comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
 - a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
 - b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
 - c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del c
- Articolo 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. (2)
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (3)
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (4)
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (14)

Aree di rischio

La commissione dei reati di cui agli articoli precedenti, che appare comunque remoto, può riguardare condotte di dirigenti e/o amministratori i quali pongano in essere condotte di procacciamento di forza lavoro a condizioni tali da integrare l'ipotesi di sfruttamento del lavoratore, ovvero agevolino la condotta penalmente rilevante del fornitore al fine di raggiungere un vantaggio o un interesse per l'ente.

Quanto invece ai reati in tema di immigrazione, il rischio può riguardare l'assunzione di lavoratori i quali siano privi di permesso di soggiorno o nel caso in cui lo stesso sia scaduto.

Destinatari

I destinatari della presente parte speciale sono perciò individuabili in primo luogo nel datore di lavoro, nonché in tutti i soggetti che curano i rapporti con i fornitori e si occupano della selezione del personale.

Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, l'Ente dovrà:

- a) verificare l'effettivo rispetto della normativa in materia di tutela del lavoro, con particolare attenzione alle tematiche relative a igiene e sicurezza nonché verificare il possesso della documentazione inerente al permesso di soggiorno o a documento valido ai fini della regolare presenza sul territorio italiano nel caso di assunzione di lavoratori stranieri;
- b) prevedere regolamentazioni interne volte a garantire l'integrità fisica e morale dei lavoratori;

- c) inserire clausole contrattuali con i fornitori al fine di prevedere da parte degli stessi il rispetto delle condizioni di lavoro dei dipendenti.

Requisiti di vigilanza concretamente adottati dalla Società

Il Trasporto ha provveduto ad adottare il codice etico, ove vengono specificati i principi relativi ai rapporti con i dipendenti e con i fornitori, inerenti al rispetto del contratto di lavoro e alle norme deontologiche presenti nel codice etico stesso.

Principi di controllo specifici

A tutti i destinatari del presente Modello è richiesto di:

1. osservare rigorosamente la normativa relativa al contratto di lavoro e in materia di assunzioni;
2. verificare il possesso di un valido permesso di soggiorno o di documenti attestanti la regolare presenza del soggetto sul territorio italiano nel caso di assunzione di lavoratore straniero;
3. verificare il rispetto da parte di fornitori delle clausole contrattuali.

Parte speciale G – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Le fattispecie rilevanti

L'art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231/2001 estende la responsabilità amministrativa da reato alle seguenti fattispecie di reati:

- Art. 648 c.p. (Ricettazione)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
- Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
- Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000 a € 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Aree di rischio

In considerazione delle fattispecie sopra considerate, deve ritenersi che le aree a maggior rischio di commissione dei reati in commento siano le aree amministrazione e finanza e acquisti e contratti.

La commissione di queste fattispecie potrebbe essere agevolata, nell'ambito di rapporti contrattuali a qualsiasi titolo instaurati con terzi (contratti di compravendita, transazioni finanziarie, investimenti, sponsorizzazioni ecc.), dall'omessa adeguata verifica dei propri contraenti e, in generale, dalla violazione delle disposizioni della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio; più in generale, le condotte incriminate potrebbero rilevare nell'ambito di rapporti giuridici patrimoniali, ove non venga adeguatamente verificata la provenienza del denaro, beni o utilità che la Società si appresta ad acquisire o ad utilizzare in attività economiche – in questo caso anche in ambito societario, in possibile concorso con i delitti di false comunicazioni sociali (ad es., con riguardo alla situazione patrimoniale della società), di impedito controllo.

Queste fattispecie delittuose spesso emergono nell'ambito di più complessi accordi stabili, di stampo corruttivo o associativo. Con riguardo ai primi, aree a rischio sono quelle ove si intessono rapporti con pubbliche amministrazioni; con riguardo ai secondi, i reati in questione potranno inserirsi nell'ambito dei diversi tipi di associazioni per delinquere o, nei casi più gravi, agevolare l'attività di gruppi terroristici, rendendo perciò a rischio la selezione dei soggetti con cui instaurare qualsiasi tipo di rapporto patrimoniale.

Per quanto riguarda la nuova fattispecie di autoriciclaggio, si intende punire la società che ha tratto un beneficio dalla attività di riciclaggio tenuta da soggetti a lei facenti capo e che ha agevolato la condotta di costoro non riuscendo ad impedire, per carenze organizzative interne, che il denaro dell'ente venisse utilizzato per occultare la provenienza illecita di capitali ivi investiti. Si precisa che la giurisprudenza ritiene che l'illecito dal quale proviene il denaro - che poi l'Ente in ipotesi autoricicla - può anche non appartenere al catalogo dei reati presupposto. La portata di tale assunto è estremamente rilevante perché espone l'Ente a nuove responsabilità. Può quindi muoversi un rimprovero all'Ente (e quindi sanzionarlo) anche nel caso in cui, a seguito della commissione di un reato fiscale, l'Ente utilizzi il risparmio di spesa nella propria attività ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa (sebbene i reati fiscali non appartengano ad oggi all'elenco dei reati presupposto).

Destinatari

La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 90 del 25/05/17) è rivolta al Direttore Amministrativo e Finanziario, al Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza, nonché a tutti i soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.

I principi di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati in commento, i soggetti interessati hanno l'obbligo di:

- impedire l'acquisto e/o la circolazione di denaro e beni provenienti dalla commissione di un reato;
- astenersi dal compiere operazioni atte ad occultare la provenienza illecita di denaro o beni;
- impedire il reimpiego di denaro, beni o altre utilità in attività economiche lecite;
- consentire la ricostruzione dei movimenti di denaro e di beni riferibili alla Società, in entrata ed in uscita, evitando operazioni, quali giroconti, cambio di assegni, compensazioni debiti-crediti, che potrebbero rendere difficoltosa la ricostruzione della contabilità aziendale.

A tal fine, secondo la normativa di riferimento (costituita in primis dal D.Lgs. n. 90 del 25/05/17), sui destinatari incombono obblighi di:

- identificazione delle controparti;
- conservazione dei dati relativi alle controparti ed alle operazioni compiute;
- segnalazione di operazioni sospette.

IL TRASPORTO S.p.A.

- **Obblighi di identificazione.**

I soggetti destinatari sono tenuti all'identificazione di ogni soggetto che effettui pagamenti a vario titolo in favore di Il Trasporto (siano essi pagamenti per corrispettivi di qualsivoglia prestazione eseguita da terzi nei confronti della Società, ovvero conferimenti di somme di danaro, ovvero altre utilità dalla Società ricevute a vario titolo dagli stessi, ivi inclusi i conferimenti ricevuti in conto aumento capitale sociale, ovvero a titolo di finanziamento soci) qualora:

- la prestazione professionale da terzi fornita, ovvero la merce venduta ed acquistata da Il Trasporto, abbiano ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità, di valore superiore ad Euro 1.000,00 (c.d. limite soglia);
- siano eseguite più operazioni frazionate le quali, anche se di valore inferiore al limite soglia, siano riconducibili ad un'unica operazione;
- l'operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile.

Le modalità di identificazione delle controparti ed i dati da raccogliere a tal fine sono definiti dal D.Lgs. n. 90 del 25/05/17.

- **Obblighi di conservazione.**

Successivamente alle procedure di identificazione, i soggetti destinatari della presente parte speciale dovranno procedere alla registrazione di tutti i dati e documenti precedentemente raccolti.

- **Obblighi di segnalazione di operazioni sospette.**

I destinatari della presente parte speciale sono obbligati a riferire all'Unità di informazione finanziaria ogni operazione che, per i suoi elementi, induca lo stesso ritenere che il danaro, i beni o le utilità oggetto della medesima provengano dai delitti previsti dagli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p..

A seguito della valutazione degli elementi sopra enucleati i soggetti destinatari della presente parte speciale hanno l'obbligo di segnalare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione sospetta, il quale provvederà, tempestivamente, a trasmetterli alla Unità di informazione finanziaria (istituita presso la Banca d'Italia), con le modalità previste dall'art. 4 del D.M. 16 aprile 2010. È fatto fermo divieto a chiunque ne abbia conoscenza di comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto.

Principi di controllo specifici

Per la prevenzione dei reati in materia di riciclaggio e riutilizzo di denaro e beni di provenienza illecita la Società, in applicazione delle disposizioni di legge e delle previsioni del Protocollo Operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari deve assicurare:

- l'istituzione di uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'effettuazione e/o alla ricezione di pagamenti relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, alla gestione dei finanziamenti nonché alla registrazione di tutta la movimentazione finanziaria relativa alle operazioni dagli stessi poste in essere¹⁶;
- la tracciabilità ovvero la regolamentazione dei pagamenti diversi, intesi quelli non eseguiti e/o non eseguibili attraverso bonifico bancario stante la modicità degli importi, e la conseguente istituzione di un fondo cassa.¹⁷.

Parte Speciale H - Reati ambientali

Le fattispecie rilevanti

Preliminarmente, si riportano le fattispecie penali rilevanti, secondo quanto indicato dall'art. 25-undecies del decreto legislativo n. 231/2001:

- Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale).
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
- Art. 452-quater. (Disastro ambientale). –
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

¹⁶ La normativa vigente prevede che l'esecuzione di pagamenti ovvero l'incasso di somme di denaro provenienti dal cliente avvenga esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità. A tal fine, si rende necessaria l'istituzione di uno o più conti correnti sui quali confluire le somme pagate e/o incassate dalla Società ai clienti/fornitori, al fine di consentire, in modo concreto, l'accertamento tanto la provenienza del danaro ricevuto dalla Società con riferimento all'attività dalla stessa svolta tanto la destinazione attribuita a dette somme dalla medesima.

¹⁷ Affinché sia consentita la piena tracciabilità dei flussi monetari da e verso la Società, tutti i pagamenti debbano essere effettuati a mezzo bonifico bancario, o altro strumento di pagamento elettronico (ad eccezione dei versamenti dei proventi derivanti dal pagamento in denaro contante sotto le soglie sopraindicate). La normativa in oggetto ha ritenuto doveroso regolamentare anche i pagamenti eseguiti con un mezzo diverso dal bonifico bancario e/o con qualsiasi strumento elettronico di pagamento, quali quelli eseguiti:

- nei confronti dei dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche¹⁷;
 - in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali;
 - in favore di gestori o fornitori di pubblici servizi;
 - concernenti il pagamento dei tributi,
 - relativi alle spese giornaliere di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00 (Euro cinquecento,00)¹⁷.
- I suddetti pagamenti possono essere eseguiti mediante l'impiego di impiego di denaro contante con obbligo di documentazione (fiscale e non) e giustificazione della spesa.

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente).
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
- Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
- Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).
Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
- Art. 727-bis. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
- Art. 733-bis. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.
- Art. 137, d.lgs. n. 152/2006 (sanzioni penali)¹⁸
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

¹⁸ Ai sensi del citato art. 25-undicesimo, comma 2, lett. a), le condotte rilevanti sono quelle previste dai commi 2, 3, 5, 11 e 13.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

- Art. 256, d.lgs. n. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)¹⁹

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di

¹⁹ Ai sensi del citato art. 25-undicesimo, comma 2, lett. b), le condotte rilevanti sono quelle previste dai commi 1, 3, primo e secondo periodo e 6, primo periodo.

rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

- Art. 257, d.lgs. n. 152/2006 (bonifica dei siti)²⁰

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

²⁰ Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 2, lett. c), le condotte rilevanti sono quelle previste dai commi 1, 2.

- Art. 258, d.lgs. n. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)²¹
 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
 4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.
- Art. 259 d.lgs. n. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti)²²
 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

²¹ Ai sensi del citato art. 25-*undecies*, comma 2, lett. d), le condotte rilevanti sono quelle previste dal comma 4.

²² Ai sensi del citato art. 25-*undecies*, comma 2, lett. e), le condotte rilevanti sono quelle previste dal comma 1.

- Art. 260, d.lgs. n. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)²³
 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
 - 4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
- Art. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)²⁴
 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

²³ Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 2, lett. f), le condotte rilevanti sono quelle previste dai commi 1 e 2.

²⁴ Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 2, lett. g), le condotte rilevanti sono quelle previste dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, secondo periodo.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

- Art. 279, d.lgs. n. 152/2006 (sanzioni)²⁵

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

²⁵ Ai sensi del citato art. 25-undicesimo, comma 2, lett. h), le condotte rilevanti sono quelle previste dal comma 5.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

- Art 1, l. n. 150/199226.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

- Art. 2, l. n. 150/199227.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive

²⁶ Ai sensi del citato art. 25-undicesimo, comma 3, lett. a) e b), le condotte rilevanti sono quelle previste dai commi 1 e 2.

²⁷ Ai sensi del citato art. 25-undicesimo, comma 3, lett. a), le condotte rilevanti sono quelle previste dai commi 1 e 2.

attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

- Art. 6, l. n. 150/199228.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisporre di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di

²⁸ Ai sensi del citato art. 25-*undecies*, comma 3, lett. a), le condotte rilevanti sono quelle previste dal comma 4.

cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

- Articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;

g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;

h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8; k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati; l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

- Art. 3, l. 28 dicembre 1993, n. 549 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)²⁹

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la

²⁹ Ai sensi del citato art. 25-*undecies*, comma 4, le condotte rilevanti sono quelle previste dal comma 6.

manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

- Art. 8, d.lgs. n. 202/2007 (Inquinamento doloso)³⁰

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

- Art. 9, d.lgs. n. 202/2007 (Inquinamento colposo)³¹

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Aree di rischio

Le aree di rischio in relazione ai reati in questione riguardano l'attività di recupero, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti - pericolosi e non - operata da Il Trasporto presso l'impianto di La Valletta Brianza e di Calco. Lo stoccaggio e recupero di rifiuti viene svolto in questi due impianti, mentre per ciò che riguarda la gestione dei centri di raccolta e la movimentazione dei rifiuti conto terzi, l'organizzazione opera su siti temporanei che variano in funzione dei contratti in essere. A servizio delle attività aziendali, l'azienda ha, presso il sito di Olgiate Molgora, una propria autofficina dedicata alla manutenzione, riparazione e lavaggio dei mezzi aziendali. Le aree di rischio in relazione ai reati in

³⁰ Ai sensi del citato art. 25-*undecies*, comma 5, le condotte rilevanti sono quelle previste dal comma 1 e 2.

³¹ Ai sensi del citato art. 25-*undecies*, comma 5, le condotte rilevanti sono quelle previste dal comma 1 e 2.

questione riguardano tutte le attività svolte dall'azienda, in relazione ai possibili impatti generati. Queste sono riassumibili in:

Attività	Luogo
Attività di stoccaggio	Deposito di rifiuti per avvio a recupero / smaltimento presso i siti di La Valletta Brianza e Calco
Attività di trattamento rifiuti	Cernita e triturazione di rifiuti presso i siti di La Valletta Brianza e Calco
Raccolta e trasporto rifiuti urbani	Comuni presso i quali viene svolto il ritiro "porta a porta" dei rifiuti, nell'ambito degli appalti in essere
Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	Ritiro e trasporto di rifiuti pericolosi e non presso le aziende clienti e presso le Centri di Raccolta (CDR)
Attività di spazzamento strade	Comuni presso i quali viene svolto il servizio, nell'ambito degli appalti in essere
Gestione Centri di Raccolta (CDR)	"Centri di Raccolta (CDR)" di proprietà dei comuni presso i quali viene svolto il servizio, nell'ambito degli appalti in essere
Movimentazione rifiuti presso impianti di terzi	Attività di carico e scarico rifiuti e movimentazione a piazzale nei pressi dell'impianto di termovalorizzazione di Valmadrera
Manutenzione, riparazione e lavaggio automezzi	Officina di Olgiate Molgora

Le attività sensibili sono pertanto:

per l'impianto di La Valletta Brianza³²:

- presenza di serbatoio interrato di gasolio per autotrazione al servizio del distributore ad uso privato. L'eventuale rottura del serbatoio o l'errata gestione delle fasi di rifornimento (da autocisterna a serbatoio in particolare) possono provocare la fuoriuscita di gasolio sul suolo;
- gestione delle acque di dilavamento del piazzale su cui transitano e sostano i mezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti, destinate, previo disoleazione alla pubblica fognatura. La mancata manutenzione dei sistemi di raccolta e disoleazione può causare uno scarico oltre i limiti consentiti;
- emissioni in atmosfera convogliate, provenienti dall'impianto di aspirazione a servizio del trituratore di rifiuti. L'impianto deve essere gestito secondo le prescrizioni previste in autorizzazione; la mancata manutenzione del sistema di convogliamento e filtrazione può causare una emissione oltre i limiti consentiti;

³² L'impianto è sito nel comune di La Valletta Brianza in via Volta n° 29, cui si accede dalla SP 342 Briantea percorrendo per circa 2 chilometri una strada secondaria di accesso. L'impianto risulta collocato in un'area a bassa densità antropica, delimitato a ovest dal cimitero, a est da case di nuova costruzione, sul retro da area forestale e a nord, dal lato opposto della strada, da edifici residenziali. Il territorio circostante l'impianto è collinare. Il sito di ubicazione è presente nel foglio catastale n°3 corrispondente al mappale 1369 ad un'altezza sul livello del mare di circa 373 metri.

- emissione di rumore derivante dalla triturazione dei rifiuti che può causare il superamento dei limiti di zona;
- effettuazione delle attività di stoccaggio e trattamento rifiuti da svolgere nell'osservanza delle prescrizioni (tipologie di rifiuti trattate, quantità massime ammesse, gestione dei documenti di registrazione, procedure e processi consentiti, ecc...) riportate nell'autorizzazione stessa dell'impianto;
- gestione dell'impianto nel rispetto delle normativa antincendio e del certificato prevenzione incendi in essere. Lo sviluppo di incendi può generare l'emissione diffusa di sostanze inquinanti in atmosfera e sul suolo.

Per l'impianto di Calco³³:

- gestione delle acque di dilavamento del piazzale su cui transitano e sostano i mezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti, destinate, previo disoleazione alla pubblica fognatura. La mancata manutenzione dei sistemi di raccolta e disoleazione può causare uno scarico oltre i limiti consentiti;
- emissioni in atmosfera convogliate, provenienti dall'impianto di aspirazione a servizio del trituratore di rifiuti. L'impianto deve essere gestito secondo le prescrizioni previste in autorizzazione; la mancata manutenzione del sistema di convogliamento e filtrazione può causare una emissione oltre i limiti consentiti;
- stoccaggio e trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), da effettuare senza che le componenti pericolose contenute in tali rifiuti vengano disperse nell'ambiente e verificando l'assenza di materiale radioattivo nei rifiuti ricevuti in impianto, secondo quanto previsto dall'autorizzazione;
- effettuazione delle attività di stoccaggio e trattamento rifiuti da svolgere nell'osservanza delle prescrizioni (tipologie di rifiuti trattate, quantità massime ammesse, gestione dei documenti di registrazione, procedure e processi consentiti, ecc...) riportate nell'autorizzazione stessa dell'impianto. Il ricevimento dei rifiuti avviene, quando previsto, previa acquisizione del relativo rapporto di analisi del rifiuto;

³³ L'impianto è sito nel comune di Calco in via Privata Caledoni, cui si accede agevolmente dalla SP 342 Briantea, svoltando in via Garibaldi e percorrendo un tratto di circa 300 metri. Il deposito è situato in area sub pianeggiante all'altezza di circa 286 metri sul livello del mare. Il sito di ubicazione dell'impianto è censito ai mappali numero 2419, 2420, 3359 del foglio catastale n°6 del Comune di Calco. Tale area ricade parte in zona "D3: Artigianale di ampliamento e/o completamento", e parte in zona "E3: Agricola di rispetto" dal Piano Regolatore Generale vigente nel comune. L'impianto ha una superficie complessiva di 6300 mq ed è costituito da un capannone che copre una superficie di 1781,33 mq e dal piazzale. All'interno del complesso in cui si trova l'impianto, è presente un altro capannone occupato da una ditta di autotrasporti, e un'abitazione privata occupata dal proprietario di tale ditta; il piazzale è adibito alla manovra degli automezzi di entrambe le società. Tutta l'area inclusa nel perimetro dell'impianto è cementata. Il piazzale è dotato di idonee pendenze che permettono di canalizzare le acque meteoriche verso dei sistemi di raccolta grigliati che a loro volta convogliano verso dei desoleatori per il trattamento delle acque di prima pioggia. La zona dove è collocato l'impianto è un'area tipicamente produttiva caratterizzata dalla presenza di insediamenti artigianali, posta alla periferia del comune di Calco distante dal centro abitato. L'impianto è nell'immediato circondato da campi su tutti i lati eccetto all'incrocio Nord – Est dove è situata la piattaforma ecologica del comune.

IL TRASPORTO S.p.A.

- gestione dell'impianto nel rispetto delle normativa antincendio e del certificato prevenzione incendi in essere. Lo sviluppo di incendi può generare l'emissione diffusa di sostanze inquinanti in atmosfera e sul suolo.

Quanto all'Attività di raccolta e trasporto di rifiuti:

- raccolta rifiuti da effettuarsi secondo i criteri definiti nei bandi di gara e nei regolamenti comunali, in modo da evitare la miscelazione di rifiuti di diversa tipologia, con conseguenze negative per le successive fasi di gestione del rifiuto stesso;
- trasporto dei rifiuti pericolosi nell'ambito di quanto previsto nell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categorie 4 e 5;
- mancato rispetto delle norme ADR relative al trasporto su strada di merci (rifiuti) pericolose, con conseguente dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose per fuoriuscita di rifiuti durante il trasporto o in caso di incidente;
- trasporto dei rifiuti pericolosi e non, verso impianti di destino in possesso delle relative autorizzazioni a riceverli con l'impiego della documentazione obbligatoria in materia di trasporto dei rifiuti;
- effettuazione delle attività di raccolta e trasporto di Manufatti Contendenti Amianto (MCA), secondo i requisiti previsti dall'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali Categoria 10, e consegna a impianti di destino autorizzati, in modo da evitare la dispersione degli stessi in ambiente.
- Attività di spazzamento strade:
 - svolgimento dell'attività nell'ambito di quanto previsto nell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali Categoria 1 e di quanto previsto dai bandi di gara dei comuni serviti.
- Attività di gestione dei Centri di Raccolta (CDR) e movimentazione rifiuti presso impianti di terzi:
 - svolgimento dell'attività nell'ambito di quanto previsto nell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali Categoria 1 e di quanto previsto dai bandi di gara dei comuni serviti;
 - mantenimento della conformità dell'Area secondo i requisiti del DM 8 aprile 2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;
 - movimentazione dei rifiuti evitando la miscelazione di rifiuti di differenti tipologie (codici CER) e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
 - movimentazione dei rifiuti evitando la dispersione di sostanze pericolose nell'ambiente circostante.

Per l'Officina di Olgiate Molgora:

- gestione del deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'attività, in modo tale da evitare la dispersione di inquinanti nell'ambiente circostante;
- gestione delle acque reflue industriali dell'area di lavaggio automezzi, destinate, previo trattamento di depurazione alla pubblica fognatura. La mancata manutenzione dei sistemi di raccolta e trattamento può causare uno scarico oltre i limiti consentiti;

IL TRASPORTO S.p.A.

- gestione dell'impianto nel rispetto delle normativa antincendio e del certificato prevenzione incendi in essere. Lo sviluppo di incendi può generare l'emissione diffusa di sostanze inquinanti in atmosfera e sul suolo.

Destinatari

La Direzione garantisce e predispone le risorse per:

- identificare e valutare gli aspetti ambientali ed i connessi impatti e rischi ambientali delle attività dell'Ente;
- identificare e valutare gli aspetti cogenti normativi, legislativi e di buona prassi ambientale connessi alle attività dell'Ente;
- attribuire risorse e ruoli adeguati alla gestione ambientale;
- pianificare e attuare in funzione delle esigenze espresse per la gestione e prevenzione ambientale, le attività di formazione, sensibilizzazione e comunicazione ambientale interna ed esterna;
- definire e fare attuare le procedure di controllo operativo e di sorveglianza e misurazione dei cogenti e più importanti aspetti di prevenzione ambientale;
- definire e fare attuare le procedure di gestione delle emergenze ambientali;
- pianificare ed attuare le necessarie azioni di audit interno e verifica del rispetto delle procedure e di gestione del miglioramento, nonché le adeguate e commisurate azioni e provvedimenti disciplinari, nel caso di comportamento non conforme alle norme e prescrizioni definite.

Il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR) deve:

- assicurare la corretta gestione operativa nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento;
- attuare quanto previsto dalle procedure di riferimento aziendali.

Principi generali di comportamento

Si chiede che tutti i dipendenti di Il Trasporto provvedano a:

- rispettare le norme vigenti in campo ambientale con specifico riferimento alla gestione degli scarichi delle acque reflue, ottenendo le necessarie autorizzazioni o allacciamento alle fognature monitorando le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dalla normativa e dalle autorizzazioni in essere;
- garantire che i fornitori incaricati dall'Ente utilizzino certificati di analisi di rifiuti contenente indicazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- garantire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia di emissione atmosferiche e qualità dell'aria;
- garantire il rispetto delle normative inerenti la gestione delle sostanze pericolose e il loro stoccaggio;
- rispettare quanto previsto dalle procedure interne, volto a ridurre i rischi di generare impatti ambientali non previsti.

È fatto inoltre divieto di:

- in sede di realizzazione delle prescritte misure di controllo, perseguire l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse dell'Ente, il giudizio/parere degli Organismi di controllo.

Principi di controllo

- Tutte le attività di gestione e controllo delle componenti ambientali, poste in essere dall'azienda, sono definite nelle procedure e istruzioni del sistema di gestione aziendale, certificato secondo la norma ISO14001 ed il Regolamento EMAS.
- Lo stato della documentazione del sistema che descrive, per i diversi ambiti (gestione impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, attività di ritiro e trasporto, gestione Centri di Raccolta (CDR), gestione officina, ecc...) le responsabilità e le modalità di comportamento, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, è documentato nel Mod. 17a "Elenco documenti controllati".
- Le evidenze dell'esecuzione delle attività di gestione e controllo previste, sono indicate nelle rispettive procedure e sono mantenute secondo quanto previsto dai documenti di sistema (tempi, luoghi, responsabilità). Queste sono verificate nel corso del ciclo di audit interno, previsto dalle norme di riferimento, ISO 14001 e Reg. Emas, al fine di verificare la conformità del sistema di gestione aziendale alle stesse.
- La Direzione Generale deve assicurare le risorse necessarie al regolare svolgimento delle attività previste dai documenti del sistema di gestione aziendale, incluse le attività di monitoraggio e di audit interno, al fine di poter garantire che siano rispettate le norme di legge e le misure di riduzione al minimo degli impatti ambientali previste.
- La Direzione Generale assicura pertanto i controlli operativi e i monitoraggi ambientali previsti per tutte le attività aziendali, secondo quanto definito nelle procedure **PO14 "Controllo operativo"** e **PO16 "Monitoraggio"**.
- Ogni modifica o cambiamento che si intende introdurre nella gestione delle attività aziendali, deve essere preventivamente verificato e analizzato dalla Direzione Generale, secondo quanto previsto dalle procedure **PO11 "Identificazione aspetti ambientali e rischi"** e **PO12 "Identificazione normativa applicabile"**, in modo tale da prevenire e ridurre al minimo tutti gli impatti ambientali di tali modifiche e predisporre le necessarie autorizzazioni nei tempi di legge.

Parte speciale F – Reati tributari

Le fattispecie rilevanti

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 estende la responsabilità amministrativa da reato alle seguenti fattispecie di reati contenute nel D.lgs. n. 74/2000 (aggiornato da ultimo con legge n.157 del 19/12/19):

- Art. 2 comma 1: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti "E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni (annuali) relative a dette imposte elementi passivi fittizi".
- Art. 2 comma 2-bis " Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".
- Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. "Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- Art. 8 comma 1 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti "E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".
- Art. 8 comma 2-bis " 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".
- Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".
- Art. 11 -Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: "1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Arete di rischio

In considerazione delle fattispecie sopra indicate, deve ritenersi che le aree a maggior rischio di commissione dei reati tributari siano le aree amministrazione e contabilità e contratti.

Le norme in questione intendono colpire sia la materiale tenuta delle scritture contabili, punendone l'occultamento o la distruzione, sia la correttezza ideologica, punendo

diverse condotte. La più grave, la cosiddetta “frode fiscale”, consiste nella dichiarazione fraudolenta ovvero fondata su documentazione falsa, idonea a fornire una falsa rappresentazione contabile della situazione fiscale del contribuente al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Altra ipotesi di alterazione ideologica delle scritture contabili consiste nella condotta di emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e quindi di cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta, in questo caso, prevede che la fattura o il documento fiscale esca dalla sfera di utilizzo dell'emittente mediante consegna a un terzo potenziale utilizzatore. Il fine è quello di evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto o di agevolare un terzo nel perseguimento dello scopo illecito.

Con “operazione inesistente”, invece, si intendono due ipotesi: si ha un'operazione oggettivamente inesistente quando la fattura documenta una operazione mai realizzata *in toto* o realizzata solo in parte (quando ad esempio si indicano in fattura quantitativi differenti rispetto a quelli reali). In questo caso, l'operazione, pur non esistendo sul piano materiale, consente all'utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito poiché indica elementi passivi fittizi che garantiscono di ridurre al minimo il reddito (e quindi la successiva imposta). L'inesistenza può essere sia “materiale” che “giuridica”: nel primo caso la transazione non esiste in natura (i beni o i servizi che risultano dalla fattura non sono mai esistiti in realtà o sono stati quantificati in misura diversa); nel secondo caso la fattura attesta la conclusione di un negozio giuridico diverso (ad esempio consulenza anziché assistenza in ambito giudiziario). Si ha invece una operazione soggettivamente inesistente quando l'operazione esiste in natura ed è stata effettivamente posta in essere ma tra soggetti diversi rispetto a quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto. Ciò può accadere quando l'utilizzatore porta in deduzione costi sostenuti ma non documentati o documentabili per varie ragioni.

Esternalizzare l'attività di tenuta della documentazione contabile e l'attività di redazione delle dichiarazioni, prassi consolidata poiché ci si affida a dei professionisti ragionieri e commercialisti, non è sufficiente ad eliminare il rischio, anche perché l'eventuale responsabilità rimane in capo al soggetto dichiarante (ovvero l'Ente).

Altra area di rischio derivante dalle fattispecie descritte risiede nelle procedure di gestione dei rapporti con i fornitori, per cui occorre verificare il processo di selezione e identificazione della controparte.

Destinatari

La normativa tributaria (D.Lgs. n. 74 del 2000 e successive modifiche) è rivolta all'amministratore unico, firmatario delle dichiarazioni, nonché a tutti i soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.

I principi di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati in commento, i soggetti interessati hanno l'obbligo di:

- redigere e registrare la documentazione fiscale secondo criteri di correttezza, completezza delle causali e trasparenza;
- utilizzare adeguati sistemi informativi aziendali gestionali per il coordinamento delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti;
- registrare tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere o registrare la fattura attiva o passiva e di perfezionare il relativo incasso o pagamento senza adeguato supporto documentale;
- evitare l'utilizzo di denaro contante per le operazioni di incasso, pagamento, trasferimento fondi etc salvo che per importi modesti (cd piccola cassa);
- non accettare né eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento o qualora non sia in ogni caso assicurata la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento o da cui accettare il pagamento;
- formalizzare delle regole per la gestione della eventuale fatturazione tra società del Gruppo;
- conservare accuratamente tutta la documentazione fiscale dell'Ente;
- consegnare tale documentazione nella sua interezza e correttezza al professionista di riferimento;
- consentire al professionista la ricostruzione dei movimenti di denaro e di beni riferibili alla Società, in entrata ed in uscita, evitando operazioni, quali giroconti, cambio di assegni, compensazioni debiti-crediti, che potrebbero rendere difficoltosa la ricostruzione della contabilità aziendale;
- monitorare costantemente la professionalità e correttezza dell'incaricato alla redazione della dichiarazione.

A tal fine, secondo la normativa di riferimento (costituita in primis dal D.Lgs. n. 90 del 25/05/17), sui destinatari incombono obblighi di:

- identificazione delle controparti commerciali;
- corretta tenuta di tutte le operazioni contabili;
- conservazione dei dati relativi alle controparti ed alle operazioni compiute;
- segnalazione di operazioni sospette;
- monitoraggio della perdurante professionalità dell'incaricato alla redazione della dichiarazione che l'amministratore unico dovrà poi firmare.

- Obblighi di identificazione.

I soggetti destinatari sono tenuti all'identificazione dei *partners* commerciali ma, tenuto conto delle modalità già in essere nel rispetto dei criteri definiti dal D.Lgs. n. 90 del 25/05/17 "cd. Normativa antiriciclaggio" e del fatto che Il Trasporto intrattiene relazioni

IL TRASPORTO S.p.A.

commerciali solo con Enti Pubblici (Comuni) o a partecipazione pubblica (Silea S.p.a.) il rischio di effettuare operazioni soggettivamente inesistenti è estremamente basso.

- Obblighi di conservazione.

Successivamente alle procedure di identificazione, i soggetti destinatari della presente parte speciale dovranno procedere alla registrazione di tutti i dati e documenti fiscali raccolti verificandone la correttezza ai fini della consegna al professionista di riferimento.

Principi di controllo specifici

Per la prevenzione dei reati in materia di reati fiscali l'Ente deve assicurare:

- l'esistenza di un adeguato sistema informativo gestionale aziendale per la gestione e conservazione della fatturazione attiva e passiva e dei relativi incassi e pagamenti;
- l'esistenza di un protocollo (anche di fatto) di verifica della posizione fiscale dei partners commerciali;
- la verifica costante della professionalità dell'incaricato a redigere i documenti dichiarativi.